



Gruppo Antonini

FORGING THE FUTURE

Gruppo Antonini Energy S.r.l.

Sede Legale: Via Crocefisso n° 8

C.A.P. 20122 – Milano (MI)

Sede Operativa: Via Enrico Fermi n° 7

C.A.P. 54026 – Gropoli di Mulazzo (MS)

Tel. +39 0187 850217 Fax +39 0187 850458

Pec: gruppoantoninienergysrl@pec.it

Codice Fiscale e Partita Iva: 01467920458

REA: MI - 2785939 – Capitale Sociale: € 3.600.000,00



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO/FORNITURA DI GRUPPO ANTONINI ENERGY S.R.L.

A) DEFINIZIONI

“**Accordo Quadro**”: la validità delle presenti CGAF estesa a tutti i futuri Ordini/Contratti emessi da GAE nei confronti dell'Appaltatore senza necessità, per ogni nuovo Ordine/Contratto, né di richiamarle né di allegarle né di farle nuovamente sottoscrivere per accettazione all'Appaltatore.

“**Appaltatore e/o Fornitore**”, qui di seguito anche solo “**Appaltatore**”: la persona fisica o giuridica incaricata da GAE di eseguire un'attività/lavorazione/fornitura, indicata nell'Ordine emesso da GAE.

“**Attività/Lavorazioni/Forniture**”, qui di seguito anche solo “**Attività**”: le attività, lavorazioni e/o forniture oggetto dell'Ordine che devono essere eseguite dall'Appaltatore a perfetta regola d'arte e nel rigoroso rispetto dei Termini, comprendenti anche tutti i relativi Documenti e/o Certificazioni.

“**CGAF**”: le presenti Condizioni Generali di Appalto/Fornitura di Gruppo Antonini Energy S.r.l. che regoleranno tutti i futuri Ordini/Contratti anche senza necessità di alcun formale richiamo.

“**Ciente Finale**”:

La società che ha commissionato alla Committente i lavori. Laddove le Attività siano richieste dal Committente nel proprio esclusivo interesse, il Ciente Finale sarà coincidente con la stessa GAE.

“**Collaudo Finale**”: attività di verifica da parte di GAE e/o del Ciente Finale delle Attività nonché dei Documenti/Certificazioni consegnate a GAE dall'Appaltatore e conseguenziale accettazione e/o evidenza di vizi, mancanze e/o difetti e/o non rispondenza all'Ordine da parte di GAE e/o del Ciente Finale.

“**Collaudo Preliminare**”: laddove previsto nell'Ordine, attività di verifica preliminare, da parte di GAE, della quantità di Attività consegnate, senza che dalla stessa derivi alcuna forma di accettazione da parte di GAE, né relativamente alle quantità né tantomeno alle qualità.

“**Committente**”: “Gruppo Antonini Energy S.r.l.” e/o “GAE”.

“**Consegna**”: la formale consegna a GAE da parte dell'Appaltatore del risultato di tutte le Attività oggetto dell'Ordine, inclusi tutti i Documenti/Certificazioni e l'eventuale Installazione laddove prevista.

“**Consegna Parziale**”: laddove prevista e consentita nell'Ordine, la formale consegna a GAE da parte dell'Appaltatore di una parte (step) del risultato delle Attività oggetto dell'Ordine, che salvo diversa indicazione nell'Ordine, sarà verificata e collaudata solo in sede di Consegna finale.

“**Contratto e/o Ordine**”: l'Ordine emesso da GAE, con i relativi allegati tecnici, all'Appaltatore per l'esecuzione di un'attività e/o lavorazione e/o fornitura nell'interesse di GAE, che è regolato dalle presenti Condizioni Generali così come integrate e/o derogate dalle condizioni particolari indicate nell'Ordine.

“**Data di Consegna Attività**”: la data entro la quale l'Appaltatore dovrà procedere alla Consegna delle Attività da intendersi come termine essenziale ex art. 1453 c.c. nell'interesse di GAE.

“**Data di Consegna Opera**”: la data contrattualmente prevista per la consegna dell'Opera da GAE al Ciente Finale.

“**Documenti e/o Certificazioni**”: tutta la documentazione e certificazioni che devono essere emessi e consegnati dall'Appaltatore/Fornitore a GAE, indicati nell'Ordine e/o comunque evidentemente e/o logicamente e/o d'uso dovuti per la natura e/o finalità delle Attività richieste da GAE.

“**HSE Plan**”: Il documento tecnico-operativo emesso dalla Committente o dal Ciente Finale che definisce le misure di prevenzione, protezione e coordinamento per i rischi specifici del Sito e della lavorazione nonché l'insieme delle procedure di Salute, Sicurezza e Ambiente emesse dalla Committente e/o dal Ciente Finale, incluse le “Life Saving Rules” “**Installazione/Montaggio**”: laddove prevista, consiste nell'attività di messa in opera/montaggio come prevista nell'Ordine.

“**Luogo di Consegna**”: Qualunque luogo, sia a terra (Onshore) che in mare (Offshore, incluse piattaforme, FPSO, navi o impianti), di proprietà della Committente o del Ciente Finale o di terzi, dove l'Appaltatore deve consegnare le forniture o i manufatti o opere sulle quali l'Appaltatore ha eseguito i lavori

“**Opera Finale**”: l'opera sulla quale sono state eseguite e/o sono stati inglobate/incorporate le Attività dell'Appaltatore che deve essere consegnata allo stesso Committente o, se previsto, al suo Ciente Finale.

“**Opera parzialmente già realizzata da GAE**”: parte dell'Opera Finale già realizzata da GAE e sulla quale dovranno essere realizzate dall'Appaltatore le Attività, previa verifica, da parte di quest'ultimo, che detta opera non presenti vizi e/o problemi tali da compromettere l'esecuzione delle attività di competenza dell'Appaltatore.

“**Parti**”: “Committente” e “Appaltatore e/o Fornitore”.

“**Prezzo/Corrispettivo**”: il prezzo/corrispettivo (a corpo o a misura), condiviso ed accettato dalle Parti, delle Attività, come indicato nell'Ordine/Contratto.

“**Progetto di GAE**”: la rappresentazione grafica/progetti/disegni esecutivi di quanto deve essere eseguito dall'Appaltatore. Il Progetto di GAE è e rimane di proprietà e nella titolarità di GAE (anche se di proprietà del Ciente Finale e da quest'ultimo fornito a GAE per l'esecuzione delle attività/forniture a quest'ultima affidate dal Ciente Finale).

“**Progetto Realizzato dall'Appaltatore e/o Fornitore**”: l'oggetto delle Attività appaltate da GAE all'Appaltatore, consistente nella realizzazione di una progettazione i cui risultati saranno di proprietà di GAE che sarà libera di disporre e cederli a qualsiasi titolo.

“**SAL**” (Stato Avanzamento Lavori): la certificazione dell'avanzamento delle Attività eseguite dall'Appaltatore, emessa o approvata da GAE ai fini della contabilizzazione e del pagamento progressivo del Corrispettivo

“**Sito**”: Qualunque luogo, sia a terra (Onshore) che in mare (Offshore, incluse piattaforme, FPSO, navi o impianti), di proprietà della Committente o del Ciente Finale o di terzi, dove l'Appaltatore è chiamato a svolgere le Attività.

“**Specifiche Tecniche**”: tutti i documenti e specifiche tecniche allegate da GAE all'Ordine/Contratto che devono essere utilizzate dall'Appaltatore per la corretta esecuzione delle Attività.

“**Termine/i**”: tutti i termini (date) previsti nel Contratto/Ordine per l'esecuzione (anche parziale e/o a step), per la Consegna e per l'eventuale Installazione/Montaggio laddove prevista, delle Attività indicate nell'Ordine, inclusi i termini parziali e finale (“Data Finale”); tutti i Termini si considerano essenziali ex art. 1457 cod. civ. nell'interesse di GAE.

1. Efficacia delle Definizioni

Le Definizioni fanno parte integrante e sostanziale delle presenti CGAF. Le Definizioni potranno essere richiamate nel testo delle CGAF sia con le lettere iniziali maiuscole che minuscole, rimanendo inalterato il significato.

2. Validità delle presenti CGAF per tutti i futuri Ordini/Contratti – Accordo Quadro

Le presenti CGAF hanno valore tra le Parti di Accordo Quadro, con la conseguenza che le stesse, una volta sottoscritte dall'Appaltatore, disciplinano sia il primo Ordine/Contratto emesso da GAE sia tutti i futuri Ordini/Contratti emessi da GAE nei confronti dell'Appaltatore, senza necessità che vengano nuovamente sottoscritte e/o vengano in altro modo richiamate e/o allegate ad ogni futuro Ordine. Le presenti CGAF resteranno valide tra le Parti fino a che non interverrà una comunicazione necessariamente scritta di recesso da una delle due Parti, restando inteso che il recesso non avrà efficacia per gli Ordini/Contratti già emessi da GAE prima della ricezione della comunicazione di recesso, che, malgrado il recesso, continueranno ad essere regolati dalle presenti CGAF. Nel caso in cui, durante la vigenza delle CGAF intervengano nuove normative in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro e aspetti ambientali, le stesse dovranno intendersi automaticamente applicabili ai rapporti tra le Parti, con obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi immediatamente alle stesse, fermo il diritto di GAE di richiedere la sottoscrizione di nuove CGAF che riportino le specifiche integrazioni. La sottoscrizione delle presenti CGAF non crea in alcun modo alcun vincolo e/o impegno e/o obbligazione circa l'assegnazione di Attività e/o stipula di un Ordine/Contratto.

3. Efficacia validità dell'Ordine/Contratto

Una volta che le Parti avranno discusso i termini di ogni Ordine/Contratto (prezzo, date/Termini etc) GAE invierà all'Appaltatore una proposta d'Ordine/Contratto, che potrà anche essere intitolata Ordine, (qui di seguito la “Proposta d'Ordine/Contratto”), che si perfezionerà divenendo un Ordine/Contratto valido ed efficace tra le Parti, esclusivamente al momento della restituzione a GAE da parte dell'Appaltatore della Proposta d'Ordine/Contratto debitamente sottoscritto in ogni sua pagina (“Accettazione”). Decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di invio da parte di GAE della Proposta d'Ordine/Contratto senza che sia pervenuta a GAE l'Accettazione, la Proposta d'Ordine/Contratto decadrà automaticamente e perderà ogni efficacia.

L'Accettazione dovrà pervenire a GAE o con consegna a mani con firme in originale e/o a mezzo PEC (ovvero un indirizzo e-mail ufficiale del Fornitore) e/o tramite sistema di firma digitale che sarà indicato da GAE nella proposta d'Ordine/Contratto.

GAE avrà la facoltà, ma non il dovere, di considerare accettato l'Ordine/Contratto anche a mezzo mail e/o per fatti concludenti e quindi con l'inizio delle Attività da parte dell'Appaltatore.

4. Oggetto di ogni singolo Ordine/Contratto

In ogni Ordine/Contratto verrà indicato e/o allegato da GAE (restando inteso che ogni allegato anche se non sottoscritto dall'appaltatore ma richiamato nell'Ordine deve intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso e conseguentemente accettato dall'Appaltatore):

- i. l'oggetto delle Attività;
- ii. i Termini;
- iii. il Prezzo/Corrispettivo;
- iv. i termini di Fatturazione e Pagamento
- v. elenco dei Documenti/Certificazioni richieste;

- vi. l'eventuale indicazione del Sito dove saranno in tutto o in parte eseguite le Attività
- vii. l'indicazione del luogo di Consegna;
- viii. le eventuali Specifiche Tecniche e/o i disegni di ingegneria;
- ix. l'eventuale Progetto e/o disegni esecutivi e/o di ingegneria di GAE e/o del Cliente Finale;
- x. eventuali discipline integrative e/o derogative delle presenti CGAF
- xi. il luogo di consegna ove devono essere consegnate le forniture o i manufatti o le opere sulle quali l'Appaltatore ha lavorato,
- xii. il Sito dove l'Appaltatore è chiamato a svolgere le Attività
- xiii. HSE Plan del Cliente Finale e del Committente
- xiv. ogni altro elemento ritenuto utile dalle Parti

Non sarà invece necessario richiamare e/o allegare e/o sottoscrivere nuovamente le presenti CGAF che, sottoscritte una volta, regoleranno automaticamente ogni futuro Contratto/Ordine tra le Parti, salvo modifica delle stesse concordata per iscritto.

5. Esecuzione delle Attività- impegni e garanzie dell'Appaltatore – penali del Cliente Finale e addebito all'Appaltatore

- 5.1. L'Appaltatore garantisce e si obbliga ad eseguire tutte le Attività oggetto dell'Ordine/Contratto:
- i. in completa autonomia, provvedendo con mezzi propri all'organizzazione del personale di Sito, nonché alla gestione dei macchinari e dei mezzi necessari, assumendone integralmente il rischio;
 - ii. in piena conformità ai Progetti di GAE e/o del Cliente finale ed alle Specifiche Tecniche, disegni di ingegneria, procedure QA/QC ed in generale alla documentazione allegata all'Ordine/Contratto e/o alle indicazioni che verranno fornite da GAE, anche in corso d'opera;
 - iii. a perfetta regola d'arte da personale tecnicamente idoneo e specializzato, adeguatamente formato e istruito in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e tutela ambiente. Il numero di addetti impiegati dovrà essere adeguato alla tipologia e all'entità delle attività da svolgere, tenuto conto della natura delle Attività, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle rigorose tempistiche concordate – possibilmente anticipando il termine finale - anche in funzione della scadenza finale che GAE è tenuta a rispettare nei confronti del proprio Cliente Finale.
 - iv. senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa di GAE e/o di terzi, dando immediata comunicazione necessariamente per iscritto a GAE di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire con l'esecuzione del Contratto;
 - v. adottando, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati a GAE e/o al Cliente Finale e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto (ad esempio Subappaltatori);
 - vi. curando direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge o l'Ordine pongono espressamente ad esclusivo carico di GAE, per i quali, comunque, l'Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
 - vii. comunicando immediatamente a GAE il verificarsi di sopralluoghi, ispezioni, accessi, verbali o qualsiasi altra iniziativa da parte di qualsiasi Ente di vigilanza avente ad oggetto possibili violazioni di qualsiasi normativa.
- 5.2. L'Appaltatore dichiara e garantisce:
- a) di avere capacità tecniche e finanziarie, mezzi propri e personale altamente qualificato e formato per eseguire, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto dei Termini, tutte le Attività oggetto dell'Ordine/Contratto;
 - b) Di essere pienamente edotto delle prestazioni oggetto dell'Ordine, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario, e di averne tenuto debito conto in relazione a tutte le circostanze ed aree che possano avere influenza sulla esecuzione dell'Ordine e sulla determinazione dei prezzi;
 - c) Di conoscere l'ubicazione degli accessi e delle caratteristiche della zona interessata da opere (incluso il Sito), lavori e interventi e delle condizioni ambientali tutte, con particolare riguardo ai relativi rischi specifici ed alle corrispondenti misure di sicurezza, avendo avuto da GAE tutte le informazioni in merito;
 - d) Di conoscere i luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguite le opere, i lavori e gli interventi nonché delle condizioni sanitarie del paese/nazione ove si trova il Sito, delle condizioni climatiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera;
 - e) Di essere perfettamente a conoscenza che le forniture o i manufatti o le opere sulle quali l'Appaltatore ha lavorato, indipendente da dove ha effettuato l'Attività oggetto dell'Ordine, potrebbero dover essere consegnate al Cliente Finale in luoghi diversi ed indicati in ogni singolo Ordine emesso nei confronti dell'Appaltatore
- 5.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce (ed in tal senso si impegna), altresì, di aver, prima dell'Accettazione dell'Ordine ed in maniera precisa e puntuale, esaminato con attenzione lo scopo ed il contenuto delle Attività, correttamente valutato qualsivoglia difficoltà logistica inerente tanto il Sito di svolgimento dell'Attività quanto il Luogo di Consegna se differenti – incluse in maniera particolare le eventuali problematiche legate all'esecuzione delle Attività ed al trasporto offshore di beni e manufatti, alla permanenza in zone estere, al trasferimento dei dipendenti – valutato tutte le eventuali profilassi, tutti i protocolli di accesso e di sicurezza (HSE Plan) del Cliente finale e di GAE – che dichiara di ben conoscere, accettare integralmente e che si obbliga a far conoscere ed accettare

all'eventuale subappaltatore autorizzato – esaminato ed approvato tutti i documenti/Specifiche Tecniche nonché, laddove previsto, il Progetto di GAE e/o l'Opera parzialmente già realizzata da GAE e sulla quale dovranno essere eseguite le Attività e dichiara e garantisce, in base alla propria esperienza e capacità tecnica/imprenditoriale e finanziaria, che nell'Oggetto della Proposta d'Ordine/Contratto ed in tutti i documenti allegati (documenti e Specifiche Tecniche, disegni di ingegneria, eventuale Progetto di GAE,... nulla escluso), sono indicati tutti gli elementi per poter correttamente eseguire le Attività, non vi sono lacune e/o mancanze, sono chiari e non sono presenti eventuali difetti o problemi di qualità e/o strutturali (anche per quanto riguarda l'opera parzialmente già realizzata da GAE) ed in generale ogni problema che possa compromettere l'esecuzione a perfetta regola d'arte (e in base all'Ordine/Contratto) delle Attività ed il rispetto dei Termini.

- 5.4. In conseguenza delle previsioni dell'art. 5.3. l'Appaltatore, prima dell'Accettazione della Proposta d'Ordine/Contratto si impegna, a propria totale cura, spese e responsabilità, a comunicare per iscritto al Committente ogni possibile problema e/o vizio e/o difetto e/o lacuna e/o mancanza di chiarezza ravvisato in detta Proposta ed in tutti i documenti ad essa allegati e/o richiamati (incluse Specifiche Tecniche, disegni di ingegneria, eventuale Progetto di GAE e/o del Cliente Finale, nessuno escluso) e/o nell'Opera parzialmente già realizzata da GAE, che debba o sia anche solo opportuno, essere eliminato/modificato al fine di una miglior esecuzione a regola d'arte delle Attività e/o al fine di evitare un aumento dei costi e/o un ritardo rispetto ai Termini e/o per prevenire un rischio per la sicurezza. In difetto di detta preventiva comunicazione, si considereranno accettati dall'Appaltatore il contenuto tecnico della Proposta e tutti i documenti – nessuno escluso - ad essa allegati e/o richiamati e/o l'Opera che si considereranno conformi e privi di vizi tali e da pregiudicare l'esecuzione delle Attività dell'Appaltatore e rimarrà valida ed efficace la garanzia prestata di cui all'art. 5.3. In conseguenza di ciò l'Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali ritardi nonché manleverà e terrà indenne GAE da tutti i danni che dovessero derivare a quest'ultima dall'omesso e/o non accurato esame della Proposta e di tutti i documenti ad essa allegati e/o richiamati e/o dell'Opera parzialmente eseguita da GAE e non potrà pretendere costi e/o prezzi/corrispettivi maggiori per l'esecuzione di tutte le attività correttive tese ad eliminare i predetti problemi/vizi/difetti, attività correttive che dovranno essere tempestivamente eseguite dall'Appaltatore a propria totale cura, spese e responsabilità, in concerto con GAE ed il Cliente Finale e nel rispetto dei Termini indicati nell'Ordine/Contratto, senza alcuna dilazione e/o ritardo.
- 5.5. L'Appaltatore riconosce l'importanza che le Attività oggetto dell'Ordine/Contratto assumono per la Committente tenuto conto dell'importanza del Cliente Finale, della rilevanza e complessità del lavoro, del rispetto delle tempistiche/Termini e delle importanti penali (note all'Appaltatore) che GAE dovrà corrispondere al proprio Cliente Finale in caso di ritardi; penali che, qualora derivanti, anche solo in parte, da inadempimenti, ritardi o condotte imputabili all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, saranno integralmente riaddebitate all'Appaltatore, nella medesima misura in cui saranno applicate dal Cliente Finale a GAE, a titolo di manleva e senza necessità di ulteriore prova del danno, con facoltà per GAE di compensare i relativi impatti con qualsiasi credito, anche non ancora scaduto, vantato dall'Appaltatore nei confronti di GAE, a qualsiasi titolo.
- 6. Responsabile/Preposto dei lavori dell'Appaltatore – Mancanza – Sospensione Attività – Clausola risolutiva espressa**
- 6.1. Sia che tutte o parte delle Attività debbano svolgersi in Sito (e quindi presso i siti del Committente e/o dallo stesso indicati, che siano onshore ovvero offshore) sia che debbano svolgersi ipoteticamente presso il sito dell'Appaltatore/Fornitore, quest'ultimo si impegna a garantire sempre la presenza giornaliera e costante di un Responsabile dei Lavori/Preposto nominato dall'Appaltatore il quale avrà la piena rappresentanza dello stesso e dovrà essere dotato di poteri di firma di ogni documento inerente alle Attività, inclusi i SAL, le eventuali variazioni delle lavorazioni e sarà la principale interfaccia con il Committente, nonché avrà tutti i poteri e compiti previsti dalla legge per la figura del Preposto, avendone i requisiti ed avendo le relative certificazioni ed esonerando GAE da ogni obbligo di verifica sul punto.
- 6.2. In mancanza della costante e giornaliera presenza del Responsabile dei Lavori/Preposto e/o in mancanza delle relative certificazioni, il Committente avrà l'automatico diritto di sospendere l'esecuzione delle Attività in danno dell'Appaltatore con la conseguenza che il termine di sospensione non avrà alcuna ripercussione sui Termini previsti nell'Ordine/Contratto che rimarranno immutati.
- 6.3. Trascorsi 5 giorni consecutivi di sospensione, senza che l'Appaltatore abbia reintegrato la presenza giornaliera e costante del proprio Responsabile Lavori/Preposto e/o abbia fornito la regolare certificazione, (comunicando per iscritto l'avvenuta reintegra e l'eventuale nuovo nominativo e fornendo in questo caso la relativa documentazione) l'Ordine/Contratto si risolverà ex art. 1456 cod. civ ed il Committente avrà diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti connessi a detto grave inadempimento ed alla successiva risoluzione.
- 6.4. Il Preposto deve dirigere, coordinare e vigilare sulle lavorazioni, assumendo la responsabilità operativa verso il Committente. Il nominativo del Preposto deve essere comunicato per iscritto al Committente prima dell'inizio delle attività. Sostituzioni e nuove nomine richiedono un preavviso scritto di almeno 24 ore (salvo urgenza). Durante eventuali assenze, l'Appaltatore garantisce la presenza di un sostituto del Preposto con pari requisiti.
- 7. Responsabilità ed oneri dell'Appaltatore - Inadempimenti – Penali**
- 7.1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le attività/forniture/obblighi che non siano specificamente indicate nell'Ordine/Contratto e/o nelle presenti CGAF come di competenza del Committente, ed in particolare, senza che l'elencazione assuma carattere esaustivo:
- i) Fornitura di servizi e materiale di consumo per completare a regola d'arte tutte le Attività e l'eventuale Installazione/Montaggio.
 - ii) La messa a disposizione di personale informato, formato ed addestrato e con certificazioni offshore valide (es. BOSIET con approvazione OPITO), e se opportuno per la tipologia di Attività anche altamente specializzato.
 - iii) l'eventuale ottenimento di visti, permessi e certificazioni necessari per il trasferimento del proprio personale presso il Sito.
 - iv) personale dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori autorizzati in possesso di idoneità sanitaria specifica per il luogo ove si trova il Sito presso il quale deve essere eseguita l'Attività, adeguata profilassi preventiva, visti validi, coperture per rimpatrio d'urgenza ecc....

- v) Pieno e completo rispetto di tutte le normative del luogo ove si trova il Sito da parte dei propri dipendenti e di tutti i suoi eventuali subappaltatori autorizzati.
- vi) La permanenza e validità, per tutta la durata dell'Ordine/Contratto e delle lavorazioni, dell'autorizzazione ex art. 68 cod. nav. (laddove necessaria per le attività da eseguire in area in concessione demaniale) che l'Appaltatore, con la sottoscrizione delle presenti CGAF, dichiara già di possedere e garantisce che possiederà per ogni futuro Ordine/Contratto con il Committente.
- vii) messa a disposizione della documentazione (senza che l'elenco assuma carattere esaustivo: DM10, DURC in corso di validità, Modello F24, Dichiarazione di regolarità retributiva, DURF in corso di validità) attestante che tutto il personale dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori autorizzati dal Committente) è in regola con le retribuzioni mensili, le posizioni assicurative e previdenziali e che a tutto il personale siano garantiti salari e condizioni adeguate e comunque in linea con i CCNL applicabili. Fermo quanto sopra, in particolare l'Appaltatore dovrà inoltrare al Committente ogni quadrimestre il DURC aggiornato a scadenza nonché, su richiesta, le buste paga quietanzate di ciascun dipendente e/o collaboratore (con eliminazione dei dati sensibili) dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori autorizzati dal Committente) presente in Sito e impiegato nell'esecuzione delle Attività, unitamente alla documentazione che dia evidenza del corretto versamento dei contributi previdenziali (in alternativa alle buste paga l'Appaltatore dovrà inviare, con cadenza mensile, per ciascun dipendente o collaboratore utilizzato nell'esecuzione delle Attività, una dichiarazione da quest'ultimo sottoscritta, che attesti che, alla data di emissione della dichiarazione, lo stesso abbia regolarmente ricevuto lo stipendio e le spettanze dovute dal datore di Lavoro e che siano stati versati tutti i contributi).
- viii) L'adozione di tutti i necessari provvedimenti atti a garantire la sicurezza di persone e cose durante lo svolgimento delle Attività da eseguirsi presso il Sito - in particolar modo ove si tratti di siti offshore - assicurando il pieno e completo rispetto dell'HSE Plan del Cliente finale nonché quello di GAE che sono ben noti al Committente ed accettati.
- ix) La costante messa a disposizione di un Responsabile dei Lavori/Preposto e di almeno un responsabile della sicurezza (e quanto altro prescritto dalle normative vigenti), in possesso delle relative certificazioni, da consegnare preventivamente al Committente, come previsto all'art. 6.
- x) Elenco delle attrezzature/macchinari di proprietà dell'Appaltatore e/o noleggiate a nome, cura e spese proprie, introdotte nel Sito da comunicare per iscritto alla Committente prima della loro introduzione nel Sito con tutte le relative certificazioni previste dalla legge per il loro corretto e sicuro utilizzo.
- xi) Idonea e valida attrezzatura/macchinari in regola con le norme vigenti e regolarmente mantenuta e collauda, adatta per compiere, anche dal punto di vista della sicurezza del personale impiegato, le Attività previste nell'Ordine/Contratto ed ogni loro variante.
- xii) Messa in disponibilità di tutti i DPI, necessari in base all'HSE Plan del Cliente Finale e/o di GAE ed anche quelli, comunque, dall'Appaltatore ritenuti necessari ed opportuni per l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza ed anche quelli che saranno richiesti da normative del luogo ove si trova il Sito e da normative che entreranno in vigore durante la vigenza del rapporto.
- xiii) Tutti gli oneri/costi per rifacimenti e/o riparazioni dovuti a difetti/vizi riscontrati, imputabili all'Appaltatore, durante e dopo l'esecuzione delle Attività.
- xiv) Emissione di un giornale lavori emesso su base settimanale con indicati i seguenti dati:
- Nome e Cognome del personale operativo presente in Sito.
 - Attrezzatura in uso presente in Sito.
 - Indicazione di dettaglio delle attività eseguite includendo la percentuale di avanzamento per singola marca/lavorazione/fornitura.
 - Eventuali altre note, comunque utili alla miglior prosecuzione delle attività.
- xiv) Nominare un supervisore HSE, QA/QC che deve essere sempre presente in Sito
- xv) Fornitura in Sito di adeguati servizi igienici e spogliatoi per il personale dell'Appaltatore (e dei subappaltatori autorizzati dal Committente).
- xvi) Pulizia giornaliera di Sito e corretto smaltimento dei rifiuti e delle risulde da lavoro come previsto al successivo art. 7.2.
- 7.2. Anche laddove tutte o parte delle Attività debbano svolgersi all'interno del Sito del Committente e/o in altro Sito dallo stesso indicato, l'Appaltatore dovrà conformarsi a quanto segue:
- Le aree di lavoro all'interno del Sito saranno consegnate pulite ed organizzate da parte del Committente ed in difetto, l'Appaltatore dovrà immediatamente (e comunque entro e non oltre 24 ore) darne comunicazione scritta al Committente, in difetto, si considereranno consegnate perfettamente pulite ed organizzate.
 - Le aree di lavoro all'interno del Sito dovranno essere riconsegnate al Committente, a totale cura spese e responsabilità dell'Appaltatore, pulite da ogni scarto, materiale di risulta o di consumo e di qualsivoglia altro elemento di lavorazione ed alla fine di ogni giornata lavorativa dovranno essere lasciate sempre pulite e libere da rifiuti, scarti e/o attrezzature e/o beni di ogni genere, anche al fine di evitare situazioni di pericolo e/o di ostacolo per il personale (sia dell'Appaltatore, sia del Committente sia del Cliente Finale che di terzi) presente in Sito e/o per terze persone. In particolare, lo smaltimento di contenitori di vernice, combustibili, olii, materiali pericolosi e/o inquinanti e/o tossici e/o infiammabili, utilizzati e/o introdotti in Sito dall'Appaltatore ed in generale lo smaltimento di qualsiasi rifiuto, dovrà essere tempestivamente eseguito dallo stesso a propria totale cura, spese e responsabilità e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia del luogo ove si trova il Sito.
- In difetto, qualora il Committente si accorga che le aree non vengano tenute pulite e libere da rifiuti e/o attrezzature e/o verifichi il mancato tempestivo smaltimento e/o che lo stesso non venga eseguito secondo le normative in materia, il Committente avrà diritto di applicare, per ogni singolo inadempimento (e quindi per ogni contenitore non smaltito correttamente e/o tempestivamente e/o per ogni volta che l'area di lavoro, venga trovata non correttamente pulita e sgombra) una penale (ritenuta equa ed immutabile dalle Parti) di € 700,00 (settecento/00), oltre l'eventuale maggior danno che GAE dovesse subire a causa di tale inadempimento dell'Appaltatore ed oltre al diritto a procedere, il Committente stesso, allo smaltimento e/o alla pulizia addebitando tutti i relativi costi all'Appaltatore, con diritto di compensarli, unitamente alle penali comminate, con i propri debiti. L'addebito di dette penali non esonererà l'Appaltatore dall'obbligo di procedere allo smaltimento di ogni rifiuto e/o alla pulizia del Sito. Oltre a quanto sopra, resta altresì fermo il diritto di GAE di:
- > applicare all'Appaltatore le sanzioni previste dalle procedure interne di GAE, di cui al sistema sanzionatorio (PG-SA-39) dell'Allegato 2 punto 3 Applicazione delle Procedure Specifiche Redatte da Gruppo Antonini Energy S.r.l., nonché dalle eventuali successive revisioni o integrazioni comunicate all'Appaltatore
 - > riaddebitare all'Appaltatore, a titolo di manleva e senza necessità di ulteriore prova del danno, le penali eventualmente applicate a GAE dal Cliente Finale per fatti imputabili all'Appaltatore;
 - > compensare i relativi importi con qualsiasi credito, anche non ancora scaduto, vantato dall'Appaltatore nei confronti di GAE, a qualsiasi titolo;
 - > addebitare all'Appaltatore le sanzioni o multe irrogate a GAE da Autorità Pubbliche, ove derivanti da inadempimenti dell'Appaltatore.
- C. Eventuali materiali e/o attrezzature fornite in comodato/uso dal Committente dovranno essere restituiti subito dopo il loro utilizzo e riposizionate a dimora seguendo le indicazioni del capo Sito pro-tempore del Committente.
- d. Eventuali materiali di risulta derivanti da lavorazioni eseguite dall'Appaltatore dovranno essere giornalmente raccolti negli appositi contenitori suddivisi per tipologia (anche nel pieno rispetto della raccolta differenziata), che l'Appaltatore dovrà chiedere preventivamente ed in tempo utile al Capo Sito/HSE del Committente e/o del Cliente Finale.
- 8. Oneri a carico del Committente per le Attività eseguite all'interno del Sito di GAE**
- Devono ritenersi a carico del Committente, solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto e nelle normative sulla sicurezza ed igiene sul lavoro e sulla tutela ambiente:
- Container ufficio per supervisori dell'Appaltatore, senza alcun obbligo di custodia da parte del Committente.
 - Fornitura di acqua industriale nell'area di lavoro del Sito.
 - Fornitura di energia elettrica 220/380V 32kVa. nell'area di lavoro del Sito.
 - Fornitura di aria compressa nell'area di lavoro del Sito, da utilizzare ad esclusiva cura e responsabilità dell'Appaltatore.
 - Mezzi e personale per il carico/scarico e la movimentazione dei macchinari da lavoro e dei materiali di consumo dell'Appaltatore, ma solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto, diversamente dette attività rimangono in capo all'Appaltatore.
 - Messa a disposizione (solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto) di area dedicata per containers e moduli ufficio forniti dall'Appaltatore (che ne avrà l'esclusiva custodia), che dovranno essere subito rimossi, a cura spese e responsabilità dell'Appaltatore, entro e non oltre tre giorni dal completamento delle Attività eseguite in Sito e/o entro tre giorni dalla semplice ed insindacabile richiesta scritta del Committente, in difetto quest'ultimo avrà l'insindacabile diritto di rimuoverli e/o spostarli in altra area addebitando poi le spese all'Appaltatore e potendo compensarle con i propri debiti nei confronti di quest'ultimo.
 - Messa a disposizione di spogliatoi, docce e bagni per il personale dell'Appaltatore (e dei suoi subappaltatori autorizzati), ma solo se espressamente previsto nell'Ordine/Contratto, in difetto detti servizi rimangono di competenza dell'Appaltatore. Per questi servizi, se previsti e messi a disposizione dal Committente, senza alcun proprio obbligo di custodia, l'Appaltatore, che ne assumerà la piena ed esclusiva custodia, riconoscerà al Committente l'importo di euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA al mese per ogni proprio dipendente/collaboratore (inclusi quelli dei subappaltatori) che entra in Sito per l'utilizzo degli spogliatoi, docce e/o bagni. Il predetto importo sarà automaticamente aumentato ogni anno del 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il Committente avrà diritto di compensare il credito per detti servizi con i debiti nei confronti dell'Appaltatore.
 - Messa a disposizione, laddove necessario e senza alcuna custodia in capo al Committente, delle aree di lavoro coperte, delle aree pertinenziali e delle aree per l'immagazzinamento materiali.
 - Messa a disposizione, laddove previsto nell'Ordine/Contratto o su richiesta dell'Appaltatore (se richiesto dal Committente, dietro pagamento di un canone a titolo di nolo a caldo) dei mezzi di sollevamento o movimentazione/trasporto con operatore (ai quali si applicherà la disciplina del nolo a caldo e ciò

indipendentemente dal fatto che il Committente richieda o meno un canone per l'uso). Per mezzi di sollevamento/movimentazione/trasporto si intendono gru, carroponte, carrelli elevatori, muletti, "merli", già presenti in Sito, che saranno utilizzati con personale del Committente, diretto a cura e responsabilità dal personale dell'Appaltatore, salvo che non sia prevista la movimentazione gestita direttamente dall'Appaltatore. L'importo relativo all'utilizzo dei mezzi di sollevamento o movimentazione/trasporto con operatore sarà separatamente quotato da GAE se non già indicato nell'Ordine/Contratto.

- J. Fornitura e montaggio dei ponteggi, trabattelli e pedane di rialzo necessari per l'esecuzione delle attività, fermo restando che dette attrezzature potranno essere utilizzate dall'Appaltatore a propria cura e responsabilità esclusivamente da personale adeguatamente formato per lavorazioni in quota ed in generale per un utilizzo corretto e regolare delle attrezzature, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza ed igiene sul lavoro. A tal fine l'Appaltatore si obbliga a verificare, a propria totale cura, spese e responsabilità, prima di ogni utilizzo di dette attrezzature, il corretto montaggio in sicurezza delle stesse, ponendo in essere tutti gli interventi necessari e/o opportuni per un utilizzo sicuro delle attrezzature, nonché a verificare che le stesse siano idonee all'utilizzo in base agli specifici lavori da eseguire ed agli ambienti in cui gli stessi dovranno essere eseguiti. Ogni qual volta l'Appaltatore ravvisi criticità di sicurezza e/o idoneità nell'utilizzo di dette attrezzature, dovrà astenersi dall'utilizzarle e dovrà subito comunicare per iscritto al Committente le criticità rilevate, onde consentire a quest'ultimo di porvi rimedio.
- K. Messa in disponibilità dei documenti di ingegneria necessari per l'esecuzione delle attività.

9. Sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e aspetti ambientali durante l'esecuzione delle Attività in Sito del Committente – KPI – clausola risolutiva espressa – Sanzioni

- 9.1. L'Appaltatore è tenuto a garantire la piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché, in considerazione della natura dei Siti (Oil & Gas), all'osservanza rigorosa: (i) della normativa locale del paese/nazione di esecuzione delle Attività; (ii) del Piano HSE del Cliente Finale; (iii) del Piano HSE della Committente. In caso di divergenza tra le suddette disposizioni, l'Appaltatore è tenuto ad applicare la normativa più restrittiva e quella che prevede maggiori garanzie e sicurezze a tutela dei lavoratori, restando in ogni caso inteso che l'HSE Plan del Cliente Finale quale proprietario o operatore del Sito dove i lavori dovranno essere eseguiti, prevalgono, in particolare per quanto concerne l'accesso e l'operatività presso siti on shore e off shore esteri. L'Appaltatore è altresì obbligato a conformarsi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel DUVRI. Gli HSE Plan del Cliente Finale e del Committente costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni Ordine/Contratto, anche se non materialmente allegati ma comunque messi a disposizione prima dell'Accettazione. Con l'Accettazione di ciascun Ordine/Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente (e conseguentemente l'Accettazione equivale a tale dichiarazione) di aver ricevuto, esaminato e compreso tutta la documentazione HSE del Cliente Finale e del Committente, di non avere osservazioni in merito e di averne assicurato la piena diffusione, comprensione e applicazione da parte di tutto il proprio personale e collaboratori, inclusi eventuali subappaltatori. Sul punto, l'Appaltatore si obbliga inoltre a trasferire integralmente ai propri subappaltatori i medesimi obblighi HSE, contrattualizzando formalmente e allegando ai relativi sub-contratti il Piano HSE e la Matrice dei Rischi forniti dalla Committente, restando in ogni caso unico responsabile nei confronti della Committente per il loro rispetto.
- 9.2. L'Appaltatore è tenuto a rispettare e ad applicare integralmente le eventuali ed ulteriori (rispetto all'HSE Plan) procedure operative e di sicurezza specifiche predisposte dal Committente che devono essere considerate parte integrante e sostanziale di ogni singolo Ordine/Contratto e/o sono allegato allo stesso o sono state consegnate all'Appaltatore prima dell'Accettazione dell'Ordine/Contratto. A tal fine l'Appaltatore riconosce che, con l'Accettazione di ogni Ordine/Contratto da automaticamente atto e dichiara di aver ricevuto e presa adeguata visione delle predette procedure, di non avere osservazioni sulle stesse e di averne diffuso e condiviso il contenuto con tutto il proprio personale/collaboratori (inclusi quelli dei subappaltatori).
- 9.3. In caso di esecuzione delle Attività in Paesi esteri, l'Appaltatore è tenuto a verificare preventivamente e a garantire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il possesso e la validità di tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e requisiti richiesti dalla normativa locale per lo svolgimento delle Attività. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare integralmente la normativa locale applicabile, con particolare riferimento a:
- normativa in materia di immigrazione, visti e permessi di lavoro del personale impiegato;
 - requisiti di qualificazione, certificazione e abilitazione professionale richiesti per lo svolgimento delle Attività;
 - eventuali obblighi di registrazione, autorizzazione o accreditamento presso autorità locali o enti competenti.
- 9.4. L'Appaltatore garantisce che tutto il proprio personale, nonché quello dei subappaltatori, sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa locale e si impegna a fornire, su richiesta del Committente, evidenza documentale degli stessi.
- 9.5. Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché la mancanza o irregolarità dei permessi e delle autorizzazioni richieste, costituirà grave inadempimento contrattuale e potrà comportare la sospensione delle Attività e/o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.6. Particolare attenzione dovrà essere prestata dall'Appaltatore alle attività interferenti e/o particolarmente rischiose, che dovranno essere preventivamente valutate, pianificate e autorizzate secondo le procedure applicabili (es. permessi di lavoro), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- lavori in quota (incluso utilizzo di ponteggi, trabattelli, PLE);
 - lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento;
 - operazioni di sollevamento e movimentazione carichi, anche mediante gru o altri apparecchi di sollevamento;
 - attività di saldatura, taglio, molatura e, più in generale, lavori a caldo (hot works);
 - attività in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX);
 - lavori elettrici, inclusi quelli sotto tensione o in prossimità di parti attive;
 - movimentazione manuale o meccanica di carichi;

- utilizzo di sostanze pericolose o agenti chimici;
- attività interferenti con altre lavorazioni in corso nel Sito.

Per tali attività, l'Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le procedure autorizzative previste dal Committente (quali, a titolo esemplificativo, sistemi di permesso di lavoro), nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, anche in coordinamento con altri soggetti presenti in Sito.

- 9.7. Prima dell'inizio delle Attività da eseguire in Sito, l'Appaltatore è tenuto a presentare un documento specifico di valutazione dei rischi relativo alle lavorazioni da eseguire in Sito. Tale documento costituisce e costituirà parte integrante dell'Ordine/Contratto.
- 9.8. Sempre prima dell'inizio delle Attività da eseguire in Sito, l'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente tutti i documenti ed informazioni previste e richieste nelle presenti CGAF nonché nel singolo Ordine/Contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi specificati. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente e per iscritto al Servizio Prevenzione e Protezione del Committente tutte le informazioni necessarie in merito a variazioni di organico presenti presso il Sito.
- 9.9. Nei casi in cui le Attività si svolgano, anche solo parzialmente, nell'ambito di cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. 81/08 per l'esecuzione di lavori edili o impiantistici, l'Appaltatore garantisce – per sé e per gli eventuali subappaltatori – il possesso e il mantenimento della patente a crediti (ex art. 27 D.Lgs 81/08) in piena validità e con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) crediti, obbligandosi a darne evidenza documentale al Committente prima dell'inizio delle Attività. Qualora durante l'esecuzione delle Attività la patente dell'Appaltatore (o di un subappaltatore) scenda sotto la soglia critica di 15 crediti, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta al Committente. In tale circostanza, l'Appaltatore potrà completare le Attività in corso esclusivamente se i lavori già eseguiti superino il 30% del valore del relativo Ordine/Contratto (salvo diversi provvedimenti interdittivi degli enti ispettivi). In ogni caso, il Committente si riserva il diritto insindacabile di sospendere cautelativamente le Attività o di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'incapacità operativa legale dell'Appaltatore pregiudichi la prosecuzione del cantiere o richieda la sua sostituzione. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi conseguenza economica, inclusi i danni da ritardo e le sanzioni amministrative previste dalla legge, derivante dallo svolgimento delle Attività con patente non valida, revocata o con crediti insufficienti.
- 9.10. Tutto il personale impiegato in Sito dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà avere sempre con sé ed esporre il cartellino personale di riconoscimento, in difetto sarà soggetto - anche in caso di eventuali violazioni del personale dei suoi subappaltatori - all'applicazione delle sanzioni previste dalle procedure del Committente e/o del Cliente Finale, che l'Appaltatore, con la accettazione di ogni Ordine/Contratto, dichiara automaticamente di conoscere ed accettare.
- 9.11. Nel caso di utilizzo di attrezzature e/o mezzi di proprietà del Committente dovrà esserci sempre preventiva formale autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo e l'Appaltatore si impegna e garantisce che il personale che utilizzerà dette attrezzature e/o mezzi sia adeguatamente formato ed addestrato, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e ne verifichi sempre, prima del loro utilizzo, il regolare e sicuro funzionamento, impegnandosi, in difetto, a non utilizzare le predette attrezzature/mezzi ed a comunicare subito per iscritto al Committente i problemi riscontrati, affinché il Committente li verifichi e li risolva prima del loro utilizzo. L'Appaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità connessa all'utilizzo di dette attrezzature, manlevando conseguentemente il Committente da qualsivoglia responsabilità nell'errato utilizzo di dette attrezzature e/o mezzi.
- 9.12. Di seguito un estratto dei principali obblighi e divieti, oltre a quelli già sopra previsti, in capo all'Appaltatore (ed ai suoi eventuali subappaltatori autorizzati), da implementarsi automaticamente con le ulteriori previsioni e prescrizioni contenute in normative del paese/nazione ove si trova il Sito, nell'HSE Plan del Cliente Finale, nell'HSE Plan di GAE nonché nel Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni ed in ogni normativa in tema di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela ambientale, nonché con le disposizioni contenute specificatamente in ogni singolo Ordine/Contratto e nella documentazione inerente la sicurezza del Committente e dell'Appaltatore:
- a) l'Appaltatore dovrà sempre avere in Sito un Preposto ai lavori come previsto all'art. 6 (munito di tutte le relative certificazioni/corsi/formazione, con obbligo di consegnarle preventivamente al Committente, rispondendo l'Appaltatore di ogni ritardata e/o inesatta consegna) che verifichi gli aspetti legati alla sicurezza del proprio personale ed in caso di sua assenza l'Appaltatore dovrà subito individuare un suo adeguato sostituto, comunicandolo immediatamente per iscritto al Committente;
- b) l'Appaltatore dovrà avere sempre presente in Sito un numero adeguato di addetti formato alle emergenze e al primo soccorso.
- c) Tutto il personale impiegato in Sito dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà essere in possesso di idoneità medica alla mansione da eseguire ed in difetto dovrà essere subito allontanato dall'area di Sito.
- d) Tutto il personale presente e/o impiegato in Sito dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà aver ricevuto adeguata informazione, formazione ed addestramento, in base alla mansione/attività, in materia di sicurezza e salute ai sensi degli art. 36 e 37 e del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e delle normative specifiche in materia (incluso l'Accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 17/4/2025) anche del paese/nazione ove si trova il Sito.
- e) Tutto il personale presente e/o impiegato in Sito dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà sempre esporre il cartellino di riconoscimento della propria azienda o quantomeno averlo a disposizione nell'area di Sito.
- f) Tutto il personale presente e/o impiegato in Sito dall'Appaltatore (incluso personale delle subappaltatrici) dovrà sempre indossare il casco protettivo e le scarpe di sicurezza nelle aree di Sito oltre ai DPI specifici per il lavoro svolto e l'Appaltatore dovrà altresì sempre valutare preventivamente, anche in base alla tipologia delle lavorazioni da svolgere e tenendo conto dei possibili errori e disattenzioni del proprio personale, i più adeguati ed anche solo opportuni DPI utili a ridurre la gravità degli infortuni (a questo riguardo il Committente richiama anche l'attenzione dell'Appaltatore alla protezione degli occhi e delle

- vie respiratorie per le quali dovranno essere sempre utilizzati DPI appositi ed idonei e/o anche solo opportuni in a base alle lavorazioni svolte). È necessario che i lavoratori dell'Appaltatore (e/o suoi subappaltatori) abbiano un abbigliamento che identifichi in maniera univoca l'appartenenza allo stesso.
- g) È fatto assoluto divieto di modificare gli apprestamenti di sicurezza messi a disposizione dal Committente (ponteggi, trabattelli o parapetti protettivi) ed in caso di comprovata necessità si dovrà richiedere al personale preposto del Committente di autorizzare le modifiche attraverso il personale all'uopo specializzato. A titolo esemplificativo, è fatto divieto di modificare in qualsiasi modo e/o spostare la struttura dei ponteggi, oppure togliere tavole dal piano di calpestio, oppure realizzare scale e supporti con il materiale presente in Sito che non siano preventivamente autorizzati dal capo Sito o dal personale tecnico del sub-fornitore dei ponteggi.
- h) Qualunque attrezzatura che verrà introdotta dall'Appaltatore in Sito dovrà essere a norma anche in base alle normative e prescrizioni del paese/nazione ove si trova il Sito ove deve essere eseguita l'Attività, Certificata CE e/o in regola secondo l'allegato V del D. Lgs. 81/08 e le attrezzature dovranno essere indicate e comunicate per iscritto a mezzo mail al Committente prima di farle accedere in Sito.
- i) È fatto divieto all'Appaltatore di introdurre in Sito scale e simili non conformi alla norma di riferimento.
- j) I preposti dell'Appaltatore dovranno sempre verificare che le attività svolte non interferiscano con altre in corso nel Sito, coordinando quotidianamente i lavori con i rappresentanti di Sito del Committente e/o del Cliente finale. In particolare, è fatto assoluto divieto di:
- Effettuare lavori senza verificare la presenza o meno di sostanze infiammabili nell'area di lavoro e comunque proteggendo i materiali circostanti.
 - Effettuare lavori in spazi chiusi senza che preventivamente siano predisposti sistemi di aspirazione e ricambio d'aria.
 - Lavorare in spazi confinati senza l'apposito modulo di permesso di lavoro.
 - Introdurre prodotti chimici nelle aree di lavoro utilizzando recipienti non idonei e identificati.
 - Eseguire pitturazioni senza predisporre, in caso di locali chiusi, idonei sistemi di aspirazione e ventilazione.
- k) In caso di attività come smerigliatura e molatura e/o saldatura e/o che prevedano l'uso di fiamma ossidrica o di materiali infiammabili, assicurarsi che questi non interferiscano con altre operazioni attigue o le scintille e schegge derivanti possano arrecare danno a terzi e/o a cose ed assicurandosi sempre preventivamente, che non vi siano, nell'area di lavoro (e/o all'interno del bene su cui vengono eseguite dette attività) sostanze infiammabili di ogni genere e natura; a tal fine l'Appaltatore dovrà eseguire a propria totale cura spese e responsabilità, tramite un tecnico abilitato, un certificato di gas free. Per l'esecuzione delle predette attività l'Appaltatore dovrà utilizzare personale formato per la prevenzione incendi, munito delle relative autorizzazioni, permessi, corsi.
- l) Nel caso di lavori in quota (su ponteggi, PLE, ecc.) verificare sempre che la zona sottostante sia interdetta al passaggio e alla sosta di persone e che non vi siano lavorazioni in corso nell'area sottostante.
- m) Nel caso di lavorazioni che prevedano sollevamenti di beni e/o attrezzature, all'interno del Sito, attraverso gru o altri macchinari di proprietà e/o in uso all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre verificare preventivamente che i macchinari utilizzati siano idonei a sollevare il peso, siano regolarmente mantenuti, siano perfettamente funzionanti e sicuri. L'Appaltatore, sia che per i sollevamenti utilizzi proprie attrezzature sia che richieda al Committente la disponibilità di una gru con operatore (applicandosi in questo caso la disciplina del nolo a caldo, anche se l'uso fosse gratuito), dovrà sempre, a propria totale cura, spese e responsabilità, dirigere con la massima attenzione, le operazioni di sollevamento, utilizzando personale formato per le imbragature e per la direzione di dette operazioni, e curando che, durante le stesse, tutto il personale e qualsiasi terzo soggetto non si trovi nell'area di manovra/sovrapposizione e/o in posizioni tali da poter creare pericolo alla sicurezza dello stesso, dovendo essere sempre lontano (a debita distanza di sicurezza) dal carico sollevato e dalle funi/cavi/catene utilizzate mentre sono in tiro.
- n) In caso di esecuzione di pitturazioni o trattamenti intumescenti si dovrà sempre garantire una corretta areazione nei locali chiusi.
- o) Nel caso di lavori in spazi privi di illuminazione naturale assicurarsi che oltre alla luce ordinaria artificiale (sempre a bassa tensione) sia presente un sistema di luci di sicurezza.
- p) È assolutamente vietato utilizzare mezzi di lavoro quali PLE, carrelli elevatori e gru senza valida autorizzazione e abilitazione alla guida.
- q) È fatto assoluto divieto di realizzare impianti elettrici improvvisati e non regolamentari per alimentare le proprie attrezzature e si dovrà usare solo collegamenti autorizzati ai quadri di Sito, dotati delle connessioni a norma.
- r) È fatto assoluto divieto di introdurre e/o consumare bevande alcoliche (e naturalmente sostanze psicotrope o stupefacenti di ogni genere anche se ammesse dalla legge e/o contenute in medicinali) nelle aree di Sito, come del resto è fatto divieto di consumare cibo nelle aree di Sito e/o fumare (incluse sigarette elettroniche), salvo che nelle aree apposite segnalate;
- s) L'Appaltatore è tenuto a garantire che il proprio personale, inclusi i subappaltatori, sia adeguatamente formato e preparato alla gestione delle emergenze, in conformità ai piani di emergenza del Sito, del Committente;
- t) L'Appaltatore si impegna a partecipare attivamente, con il proprio personale, alle esercitazioni di emergenza (drills) e simulazioni organizzate dal Committente, a collaborare all'eventuale pianificazione e attuazione delle stesse, qualora richiesto, assicurando la disponibilità del proprio personale designato per la gestione delle emergenze durante tali esercitazioni, garantendo la piena cooperazione e il rispetto delle istruzioni impartite dal Committente. Eventuali carenze riscontrate durante le esercitazioni dovranno essere tempestivamente analizzate e gestite dall'Appaltatore mediante l'adozione di idonee azioni correttive.
- 9.13. Data l'importanza del rigoroso rispetto di tutte le disposizioni in tema di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e di tutela previste nel presente art. 9, le Parti si danno reciproco atto che ogni singola violazione rappresenta un grave inadempimento dell'Appaltatore e concordano che sia la violazione di anche uno solo degli obblighi e disposizioni previste al presente art. 9 e/o in generale dall'HSE Plan del Cliente Finale e/o del Committente, dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche e da normative del paese/nazione ove si trova il Sito sia la non corretta applicazione di quanto previsto nel DUVRI/HSE Plan e/o in altri documenti di coordinamento e/o sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono ex art. 1456 c.c. motivo di risoluzione di diritto del Contratto, con aggravio di costi e danni conseguenti in capo all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore riconosce, in maniera irrevocabile, il diritto del Committente di applicare, ad ogni singola violazione, le disposizioni e le sanzioni previste dalle proprie procedure interne (restando inteso che l'Appaltatore, con la sottoscrizione di ogni futuro Ordine/Contratto, dichiara automaticamente di conoscerle ed accettarle senza riserve) nonché il diritto del Committente di compensare l'importo di ogni sanzione irrogata, con i crediti vantati dall'Appaltatore
- 9.14. In Sito saranno adottate le misure previste dalla normativa in materia di prevenzione di pandemie e/o epidemie. GAE si riserva di introdurre tutte le misure ritenute importanti per la salute dei lavoratori, anche nel corso di esecuzione di un Ordine/Contratto, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi. In ogni caso è fatto assoluto divieto al personale della società appaltatrice di accedere alle aree di Sito in caso di sintomi influenzali, in presenza di febbre o in presenza di sintomi che possano far presupporre un'infezione da una pandemia/epidemia in atto. Il servizio HSE del Committente potrà comunque assistere le maestranze di Sito avendo pieno ed insindacabile diritto di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti al fine di monitorare la situazione.
- 9.15. L'Appaltatore dovrà garantire la corretta applicazione ed il rispetto di tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con specifico riferimento alla gestione di rifiuti ed alle emissioni in atmosfera ed acque nonché la corretta applicazione ed il rispetto della normativa ambientale vigente nel paese/nazione in cui è ubicato il Sito di esecuzione delle Attività, applicando, in caso di divergenza, la disciplina più restrittiva. Dovrà altresì garantire il rispetto di quanto previsto dai documenti DUVRI e dall'HSE Plan del Cliente Finale e del Committente in materia ambientale ed in particolare dovrà gestire tutti i rifiuti prodotti secondo le previsioni di legge nonché le indicazioni ricevute dal Committente, garantendo la quotidiana pulizia del proprio posto di lavoro e dell'area di Sito assegnata, evitando così anche intralci e/o pericoli alle persone, applicandosi sul punto quanto previsto all'art. 7.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la corretta gestione di eventuali emergenze ambientali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sversamenti di sostanze pericolose o contaminanti, adottando immediatamente tutte le misure di contenimento, bonifica e messa in sicurezza previste dalla normativa applicabile e dalle procedure del Committente e/o del Cliente Finale. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità in Sito di idonei kit di emergenza anti-sversamento adeguati alla tipologia di attività svolta e ai rischi connessi, nonché garantire che il proprio personale sia formato al loro corretto utilizzo.
- 9.16. La violazione di anche una sola delle norme di tutela ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, dal paese/nazione in cui è ubicato il Sito di esecuzione delle Attività nonché delle previsioni del DUVRI e dall'HSE del Cliente Finale e/o del Committente in materia ambientale costituiscono, ex art. 1456 c.c., causa di risoluzione del Contratto in suo danno. In ogni caso, l'Appaltatore riconosce, in maniera irrevocabile, il diritto del Committente di applicare, ad ogni singola violazione, le disposizioni e le sanzioni previste dalle proprie procedure interne, restando inteso il diritto del Committente di compensare l'importo di ogni sanzione irrogata, con i crediti vantati dall'Appaltatore.
- 9.17. In caso di reiterata condotta non conforme agli standard di pulizia e/o sicurezza e/o tutela ambientale, come previsti all'art.9, il Committente avrà l'insindacabile diritto di allontanare dal Sito i dipendenti dell'Appaltatore (e/o di suoi subappaltatori), senza che quest'ultimo possa avanzare richieste di proroga dei termini contrattuali o di modifica delle tempistiche nei confronti del Committente e con obbligo dello stesso di procedere immediatamente a reintegrare il personale allontanato con personale idoneo seguendo in tale caso la procedura prevista dall'art. 13.4.
- 9.18. L'Appaltatore si impegna a monitorare e garantire adeguati livelli di performance in materia di salute, sicurezza e ambiente durante l'esecuzione delle Attività, in linea con gli standard del settore e con quanto previsto dal Committente e/o dal Cliente Finale. A tal fine, potranno essere definiti nei singoli Ordini specifici indicatori di performance (KPI), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Total Recordable Incident Rate (TRIR), il Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), il numero di near miss segnalati, nonché ulteriori indicatori qualitativi e quantitativi individuati dal Committente. I valori target, le modalità di calcolo, monitoraggio e reporting dei KPI saranno definiti nel singolo Ordine/Contratto e/o nella documentazione HSE applicabile. Il mancato raggiungimento dei target stabiliti potrà comportare l'applicazione di penali, ove previste, secondo quanto indicato nel singolo Ordine/Contratto, fermo restando che il raggiungimento di elevati standard di performance potrà essere oggetto di eventuali meccanismi premiali, se espressamente concordati per iscritto tra le Parti ed inseriti nei singoli Ordini.
- 9.19. L'Appaltatore si obbliga, anche per conto degli eventuali subappaltatori autorizzati, a segnalare immediatamente al Committente qualsiasi infortunio, incidente, quasi infortunio (c.d. near miss) e condizione non sicura (unsafe condition) verificatisi durante l'esecuzione delle Attività in Sito, anche qualora non abbia comportato danni a persone, cose o ambiente. L'Appaltatore dovrà fornire una prima comunicazione scritta tempestiva e, successivamente, trasmettere un report dettagliato secondo le modalità e tempistiche previste dalle procedure HSE del Committente e/o del Cliente Finale. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a collaborare attivamente con il Committente e, ove necessario/opportuno/previsto, con il Cliente Finale, nelle attività di indagine e analisi degli eventi, mettendo a disposizione tutte le informazioni, documenti e risorse necessarie, nonché ad attuare tempestivamente le azioni correttive e preventive individuate. La mancata o ritardata segnalazione degli eventi sopra indicati costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle penali previste nei singoli

Ordini, fatta salva la facoltà del Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

- 9.20. L'Appaltatore si impegna, da ultimo, a manlevare e tenere indenne il Committente, i suoi dipendenti, collaboratori e rappresentanti da qualsiasi responsabilità, danno, perdita, costo, onere o sanzione, diretta o indiretta, derivante da:

- violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
- infortuni o danni causati a persone, cose o all'ambiente nell'ambito dell'esecuzione delle Attività;
- gestione non conforme di rifiuti, emissioni o sostanze pericolose;
- provvedimenti sanzionatori o prescrizioni emessi da Autorità competenti.

Resta inteso che l'Appaltatore sarà altresì responsabile per ogni conseguenza derivante da comportamenti non conformi alle disposizioni delle presenti CGAF, del DUVRI e degli HSE Plan applicabili del Committente e/o del Cliente Finale.

10. Altri Obblighi dell'Appaltatore – garanzie e manleve – sospensione pagamenti, risoluzione e penale

- 10.1. L'Appaltatore si obbliga, anche per conto dell'eventuale subappaltatore autorizzato, a:
- I. presentare al Committente tutta la documentazione da questi richiesta per ottenere l'autorizzazione all'ingresso in cantiere e prima dell'entrata nelle aree di lavoro del Committente e dell'inizio dei lavori; qualora tale obbligo non sia adempiuto nei tempi e modi sopra esposti, l'Appaltatore, i suoi dipendenti, eventuali subappaltatori e qualsiasi altro collaboratore non sarà autorizzato ad entrare in Sito ed i relativi consequenziali ritardi nelle lavorazioni saranno addebitati all'Appaltatore per fatto e responsabilità dello stesso.

- II. applicare (e far applicare ai propri subappaltatori) nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi, anche locali, integrativi degli stessi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolgono i lavori, verificando sotto la propria responsabilità che anche i subappaltatori applichino i medesimi trattamenti;
- III. osservare (e far osservare ai propri subappaltatori) tutte le disposizioni di legge relative all'assunzione di mano d'opera, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle contribuzioni previdenziali e assistenziali, con puntuale pagamento di stipendi, salari, retribuzioni e contributi;

- IV. tenere indenne, garantire e manlevare il Committente da qualsiasi pregiudizio, danno e spese, anche legali, derivanti da azioni, pretese o ragioni avanzate da qualsiasi terzo (inclusi dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore e/o suoi subappaltatori, inclusi ex art. 29 D. Lgs. 276/03, lavoratori autonomi e collaboratori), conseguenti a comportamenti o omissioni riconducibili all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori o derivanti dall'inosservanza degli obblighi contrattuali o legali;

- V. rispettare – e far rispettare ai propri subappaltatori autorizzati – tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti, restando inteso che tutti i pagamenti relativi a prestazioni affidate in subappalto sono subordinati alla verifica della corretta applicazione degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi da parte del subappaltatore. In ogni caso, il Committente ha la facoltà di trattenerne qualsivoglia somma ritenuta necessaria fino all'esito positivo dei relativi controlli eseguiti nei confronti dell'Appaltatore e, in forza della solidarietà ex art. 29 D.lgs. 276/2003 e succ. mod., del suo eventuale subappaltatore autorizzato.

In caso di mancato rispetto di tali obblighi ed a fronte di richieste di pagamento, sia stragiudiziali sia giudiziali, avanzate da terzi (inclusi enti previdenziali e assistenziali, nonché dipendenti e/o lavoratori dell'Appaltatore e/o di qualsiasi suo subappaltatore) a causa dell'inesatto o mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi e di legge con riferimento ai lavoratori dell'Appaltatore nonché, in ragione della solidarietà ex art. 29 D.lgs 276/03 e succ. mod., dell'eventuale subappaltatore autorizzato, il Committente, fermo restando il diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fino alla definitiva risoluzione di ogni controversia relativa alle predette richieste giudiziali e/o stragiudiziali, avrà l'insindacabile diritto di:

- a. sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore senza maturazione, durante la sospensione, di interessi di qualsivoglia tipo;

- b. trattenerne e/o compensare i crediti vantati dall'Appaltatore con qualsiasi somma che il Committente sia tenuto a corrispondere a terzi, ovvero abbia sostenuto o debba sostenere, in conseguenza delle richieste di cui sopra, ivi incluse, a titolo esemplificativo, somme dovute a lavoratori dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore in forza della solidarietà ex art. 29 D.lgs. 276/03 e succ. mod., enti previdenziali e assistenziali, nonché spese e competenze legali, restando in ogni caso fermo il diritto del Committente, in questi casi, di compensare qualsiasi proprio credito nei confronti dell'Appaltatore con crediti da quest'ultimo vantati a qualsivoglia titolo (inclusi quelli relativi a penali e interessi) ed anche se derivanti da Ordini o Contratti diversi. L'Appaltatore riconosce tale diritto e rinuncia sin d'ora a sollevare eccezioni o contestazioni in merito alle compensazioni effettuate ai sensi della presente clausola

Nel caso di sospensione dei pagamenti, per l'intero periodo di sospensione non matureranno interessi di mora né interessi di alcun tipo.

- 10.2. Fermo restando quanto sopra, in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, il Committente potrà, a propria discrezione e senza pregiudizio per ulteriori diritti, applicare una penale contrattuale – ritenuta equa ed immodificabile dall'Appaltatore - di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna violazione accertata, trattenendo o compensando l'importo con qualsiasi somma dovuta al Fornitore in relazione al presente Contratto/Ordine o ad altri rapporti tra le Parti. L'applicazione della penale non pregiudica né limita il diritto del Committente, in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. né di richiedere l'eventuale maggior danno.

11. Mezzi e Beni di Proprietà del Committente – Responsabilità esclusiva dell'Appaltatore e manleva a favore del Committente

- 11.1. L'uso di materiali, macchinari, attrezzature, utensili e di quant'altro di proprietà del Committente è vietato all'Appaltatore, salvo specifiche autorizzazioni del Committente. In ogni caso, l'eventuale uso – anche eventualmente autorizzato - sarà ad esclusivo rischio e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore che dovrà accuratamente e preventivamente verificare la idoneità ed efficienza del mezzo impiegato e dovrà farlo utilizzare esclusivamente da personale adeguatamente formato per l'utilizzo di detto mezzo, idoneo e munito di tutti i corsi necessari e/o anche solo opportuni per il corretto e responsabile utilizzo di detti macchinari/attrezzature.

- 11.2. L'Appaltatore si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole lo stesso dovesse direttamente o indirettamente subire a causa di danni, da chiunque subiti, dipendenti e/o connessi

all'utilizzo di detti macchinari/attrezzature da parte di personale e/o collaboratori dell'Appaltatore e/o suoi subappaltatori e ciò anche nel caso in cui i danni derivassero da idoneità e/o mancanza di efficienza del mezzo che l'Appaltatore aveva l'obbligo di verificare accuratamente prima del concreto utilizzo. Su preventiva richiesta, i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori potranno fruire dei servizi disponibili nelle aree di lavorazione del Committente e secondo orari, costi e modalità da concordare con il Committente stesso che potrà, a suo insindacabile giudizio, negare tale possibilità. In caso di autorizzazione, secondo orari, costi e modalità che saranno indicate, all'utilizzo di servizi nelle aree di lavorazione, l'Appaltatore dovrà comunque garantire che i propri dipendenti (o quelli dei subappaltatori) che utilizzano i beni/servizi del Committente siano in possesso dei titoli abilitativi per l'uso del bene/mezzo (da consegnarsi al Committente prima dell'utilizzo del bene/mezzo/servizio), della necessaria competenza professionale e che abbiano idonea e specifica formazione ed informazione relativamente alle condizioni di impiego e delle situazioni anormali prevedibili.

- 11.3. Allorché vengano utilizzati mezzi del Committente con operatore fornito da quest'ultimo, si applicherà la disciplina del nolo a caldo (e cioè indipendentemente dalla previsione di un canone), per cui il mezzo con operatore sarà coordinato dall'Appaltatore sotto la propria esclusiva responsabilità e con piena manleva del Committente. Il costo del nolo a caldo sarà separatamente quotato da GAE se non già indicato nell'Ordine/Contratto

12. Mezzi e Beni di Proprietà dell'Appaltatore

- 12.1. Tutti i macchinari e le attrezzature di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere certificati CE, conformi alla normativa UE nonché del paese/nazione ove si trova il Sito in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. Detti macchinari ed attrezzature dovranno essere chiaramente contrassegnati con targhetta indicante il nome della ditta proprietaria e specificatamente indicati in elenco da consegnare al Committente al momento dell'entrata in Sito. I predetti macchinari ed attrezzature dovranno inoltre essere mantenuti nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza e del loro regolare utilizzo e dovranno essere muniti di tutte le protezioni e sicurezze necessari e/o anche solo opportuni ai fini di evitare infortuni sul lavoro e/o danni a terzi e, pertanto, dovranno essere utilizzate da personale regolarmente formato e istruito. Tutti i macchinari e le attrezzature elettriche da lavoro dovranno essere alimentati con tensione di 48V (o nel caso non siano a 48V, tramite trasformatore di isolamento).

- 12.2. Il Responsabile della Sicurezza del Committente avrà la facoltà di controllo delle attrezzature e dei macchinari dell'Appaltatore anche in corso d'opera e per tutta la durata del Contratto, riservandosi, in caso di problematiche, l'insindacabile diritto di vietare l'utilizzo di detti macchinari/attrezzature.

- 12.3. Eventuali collegamenti e/o scollegamenti a linee elettriche o altri impianti tecnologici di alimentazione macchine e attrezzature, ecc. installate dall'Appaltatore, potranno essere effettuati solo dal personale di manutenzione interna del Committente dietro richiesta dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore e/o Subappaltatore richiedano ingresso dei propri mezzi in Sito, dovranno permettere, a semplice richiesta del personale del Committente, di verificare il contenuto del mezzo sia in entrata che in uscita, pena il divieto di entrata od uscita dalle aree del Sito.

13. Esecuzione Attività – Durata e Termini Essenziali – Integrazione personale - Diffida ad adempiere e risoluzione

- 13.1. La durata (Termine) dei lavori è indicata in ogni singolo Ordine/Contratto. Tutti i termini indicati nell'Ordine/Contratto (e/o nel cronoprogramma ad esso allegato e/o condiviso successivamente), sia quelli intermedi che quello di fine lavori (anche se nell'Ordine/Contratto dovessero essere utilizzate locuzioni del tipo "circa" e/o "indicativo") devono sempre intendersi essenziali ex art. 1457 cod. civ nell'interesse del Committente.

- 13.2. L'Appaltatore dichiara fin d'ora di ben conoscere l'importanza per il Committente del rigoroso rispetto dei Termini, anche in considerazione dei termini che il Committente deve rispettare con il proprio Cliente Finale e delle importanti penali che il Committente rischia di subire in caso di ritardo, e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere avendo preso visione del contratto tra GAE ed il suo Cliente finale.

- 13.3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa e/o motivo, anche non dipeso da colpe e/o omissioni dell'Appaltatore, le lavorazioni risultassero in ritardo rispetto ai Termini intermedi e/o comunque tali da far presumere un ritardo rispetto al Termine finale, l'Appaltatore dovrà immediatamente porvi rimedio integrando sensibilmente ed in maniera adeguata, anche in base alle indicazioni del Committente, la forza lavoro onde recuperare il tempo perso e/o evitare i ritardi.

- 13.4. In difetto di integrazione del personale entro 5 giorni dalla richiesta di GAE, il Committente invierà una diffida scritta per procedere a detta integrazione di personale ed in difetto, salvo che il Committente preferisca utilizzare i rimedi di cui all'art. 16-bis.1 e 16-bis.2, trascorsi quindici giorni senza che l'Appaltatore vi abbia effettivamente provveduto, il Contratto si intenderà risolto ex art. 1454 cod. civ. per fatto e colpa di quest'ultimo.

- 13.5. L'integrazione del personale da parte dell'Appaltatore, anche laddove ciò non dipenda da ritardo allo stesso imputabile, rappresenta un preciso impegno ed obbligo dell'Appaltatore che ha garantito di avere personale sufficiente a recuperare i ritardi a chiunque imputabili.

- 13.6. Laddove il ritardo da recuperare non dipenda, in tutto od in parte, da responsabilità dell'Appaltatore quest'ultimo, fermo il dovere di integrazione del personale, avrà diritto al rimborso dei costi del personale effettivamente integrato rispetto al numero di dipendenti in precedenza impiegati basato sul costo effettivo di ogni dipendente integrato in base alla singola busta paga maggiorato del 5% (tale rimborso maggiorato sarà dovuto solo nel caso in cui l'Appaltatore rispetti l'obbligo di consegnare copia della busta paga dei dipendenti integrati, con eventuale epurazione se necessario dei dati sensibili; in difetto di consegna delle buste paga, all'Appaltatore sarà rimborsato il solo costo dei dipendenti integrati, costo calcolato sulla busta paga dei dipendenti equivalenti di GAE).

14. Importo delle Attività - Immutabilità

- 14.1. L'importo delle attività è determinato in ogni singolo Ordine/Contratto.
- 14.2. Laddove l'importo sia previsto a misura, lo stesso deve intendersi immutabile nell'importo, modificandosi solo le eventuali misurazioni finali.

- 14.3. Laddove sia previsto un importo a corpo, lo stesso deve intendersi fisso ed immutabile. In caso di aumenti dei costi della manodopera e materiali si applicherà l'art. 1664 cod.civ.

- 14.4. Eventuali variazioni degli importi potranno essere concordate solo ed esclusivamente per iscritto (sotto pena di inefficacia) tra le Parti nel corso dell'esecuzione di ogni Ordine/Contratto laddove intervengano variazioni e/o extra.

15. Variazioni, riduzioni e/o extra delle Attività – ius variandi – Forma scritta

- 15.1. Il Committente – anche in base a quanto allo stesso imposto dal Cliente finale - avrà l'insindacabile diritto, durante l'esecuzione del Contratto, di variare in più o in meno le Attività (*ius variandi*) affidate all'Appaltatore.
- 15.2. Nel caso di variazione in difetto, il Committente comunicherà all'Appaltatore le lavorazioni che verranno stralciate dall'Ordine/Contratto ed i relativi importi (calcolati o in base agli importi indicati per i lavori stralciati o in mancanza in base al valore del Contratto, alle misure indicate ed alle lavorazioni stralciate, secondo una proporzione, misure/quantità/importo), con rinuncia dell'Appaltatore a contestare e/o a richiedere alcunché a qualsiasi titolo, incluso mancato guadagno ad eccezione del pagamento delle eventuali Attività in tutto o in parte già correttamente eseguite prima della comunicazione di variazione/stralcio ed a condizione che le predette Attività vengano accettate dal Committente – restando sulle stesse comunque salve le garanzie di cui all'art. 21 - e siano allo stesso preventivamente consegnate, come condizione di esigibilità del relativo credito.
- 15.3. Nel caso di variazioni che impongano maggiori Attività e/o extra, non previste nel singolo Ordine/Contratto, che vengano richieste dal Committente (e/o dal suo Cliente Finale) e/o proposte dall'Appaltatore per un migliore risultato delle lavorazioni, le stesse dovranno sempre essere preventivamente quotate per iscritto dall'Appaltatore con precisa indicazione dei costi extra e/o delle varianti e dell'eventuale tempistica per l'esecuzione (solo nel caso in cui l'Appaltatore preveda che per l'esecuzione degli extra sia effettivamente, assolutamente ed oggettivamente necessario ed indispensabile spostare il termine di Fine Lavori e/o i Termini Intermedi e non sia quindi possibile il rispetto dei termini dell'Ordine con la semplice integrazione del personale ex art. 13), e dovranno essere accettate per iscritto dal Committente; in mancanza di quotazione scritta e/o di accettazione scritta da parte di quest'ultimo, l'Appaltatore non potrà/dovrà eseguire la variante/extra e comunque, in difetto di autorizzazione scritta, non potrà richiedere/vantare alcun compenso/indennizzo/pretesa (al quale fin d'ora dichiara di rinunciare), di alcun genere e natura, per gli extra/varianti eventualmente eseguiti, che verranno considerati all'interno dell'Ordine/Contratto e come tali consegnati al Committente senza alcuno spostamento del termine di Fine Lavori e senza alcun maggior compenso.
- 15.4. Resta fermo il diritto del Committente, per le varianti/extra eseguite dall'Appaltatore ma non preventivamente quotate e accettate per iscritto, di richiedere l'immediata eliminazione e la riduzione in pristino a totale cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, senza alcuno slittamento dei Termini e senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo per dette attività di ripristino.
16. **Ritardi e penali – Stop Work Authority e Divieto di sospensione lavori da parte dell'Appaltatore – risoluzione**
- 16.1. In caso di ritardi nell'esecuzione delle Attività dipese da colpe dirette e/o indirette dell'Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori e/o dal mancato rispetto dell'obbligo di integrazione del personale come indicato all'art. 13 - ferma la risoluzione di diritto rispettivamente ex art. 1456 e/o 1454 cod. civ dell'Ordine/Contratto e/o l'alternativa ed indiscutibile facoltà di esercitare la disciplina degli artt. 16-bis.1 e 16-bis.2 - le Parti convengono l'applicazione delle seguenti penali, che si sommano a tutte le ulteriori penali previste nelle presenti CGAF e/o nell'Ordine, giudicate eque ed immutabili, il tutto sempre fatto salvo il maggior danno:
- a) Laddove siano previsti Termini Intermedi e nell'Ordine e/o nei relativi allegati non sia espressamente esclusa l'essenzialità degli stessi, sarà applicata una penale pari all'3% del valore del lotto di lavoro inerente il Termine Intermedio per cui vi è ritardo, per ogni settimana o frazione di ritardo, fino ad un massimo del 20% del valore delle lavorazioni previste per il Termine Intermedio ritardato.
- b) Nel caso di ritardi rispetto al Termine finale di consegna delle Attività, sarà applicata una penale, che si somma alle eventuali penali già applicate ex art. 16.1 a), pari al 2% (due %) del valore complessivo dell'Ordine/Contratto (se a misura del valore complessivo stimato in base alle misurazioni indicate nell'Ordine/Contratto e/o suoi allegati) per ogni settimana e/o frazione di ritardo, fino ad un massimo del 15% (quindici%) del valore dell'Ordine/Contratto, incluse varianti/extra.
- 16.2. L'Appaltatore assicura e fa sì che tutto il proprio personale, inclusi i subappaltatori, eserciti il diritto e il dovere di interrompere immediatamente le Attività in presenza di condizioni non sicure o di pericolo grave e immediato per la salute e sicurezza delle persone, per l'integrità degli impianti o per l'ambiente (c.d. "Stop Work Authority). In tali casi, l'Appaltatore, oltre a dover dare tempestiva comunicazione scritta (mediante pec e/o e-mail ufficiale) al Committente di tale necessità di interrompere le Attività, dovrà collaborare attivamente per l'individuazione e l'implementazione delle misure correttive necessarie prima della ripresa delle Attività.
- 16.3. L'esercizio in buona fede dello Stop Work Authority non potrà comportare l'applicazione di penali o responsabilità contrattuali per l'Appaltatore. Resta, però, inteso che eventuali sospensioni non giustificate o derivanti da carenze imputabili all'Appaltatore non daranno diritto ad alcuna proroga dei termini contrattuali né a compensi aggiuntivi e potranno comportare l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 16.6.
- 16.4. Salvo per quanto previsto ai paragrafi dal 16.2. al 16.3., è fatto espresso divieto all'Appaltatore di sospendere, per qualsiasi motivo, le Attività se non per cause di forza maggiore riconosciute come tali dalle Parti.
- 16.5. L'Appaltatore non potrà, ex art. 1462 c.c., sospendere le Attività neppure in caso di ritardi nei pagamenti da parte del Committente, salvo che detti ritardi non superino i 90 giorni consecutivi e sempre che il relativo credito non sia contestato (nell'an e/o nel quantum) dal Committente.
- 16.6. In caso di sospensione delle Attività illegittima e/o non autorizzata per iscritto dal Committente, l'Ordine/Contratto si risolverà immediatamente (già a far data dal primo giorno di sospensione) di diritto ex art. 1456 cod.civ., con diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, direttamente ed indirettamente riconducibili alla sospensione illegittima e/o non autorizzata delle Attività da parte dell'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso o rimborso a qualsiasi titolo e rinuncia sin d'ora espressamente a qualsiasi pretesa, eccezione o contestazione in relazione alla risoluzione del Contratto e/o alla sospensione delle Attività.
- 16-bis – Facoltà del Committente in caso di ritardo, inadempimento o non adeguata esecuzione – De-scope – Intervento sostitutivo**
- Fermo quanto previsto in materia di ritardi, penali, sospensione e risoluzione, qualora, a insindacabile giudizio del Committente, si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- ritardo nell'esecuzione delle Attività rispetto ai Termini Intermedi e/o al Termine Finale;
 - andamento delle lavorazioni non conforme al cronoprogramma;
 - carenze organizzative, tecniche, qualitative o di personale;
 - inadeguatezza dei mezzi, materiali o forniture;
 - difficoltà finanziarie dell'Appaltatore tali da compromettere la regolare esecuzione dell'appalto;
 - violazione di obblighi contrattuali, normativi o di compliance;
 - rischio, anche solo potenziale, di applicazione di penali o pretese da parte del Cliente Finale per violazioni e/o inadempimenti dell'Appaltatore;
- il Committente - senza necessità di preventiva messa in mora e senza che ciò costituisca rinuncia ad ulteriori diritti, penali o rimedi previsti dalle presenti CGAF, dall'Ordine/Contratto o dalla legge - avrà facoltà di esercitare, alternativamente o cumulativamente, con una semplice comunicazione scritta le prerogative di cui ai successivi punti 16-bis.1 e 16-bis.2.
- Le facoltà/diritti potranno essere esercitati anche in presenza di meri indizi oggettivi idonei a far ragionevolmente presumere il verificarsi di una delle circostanze sopra indicate.
- Al ricorrere di una delle circostanze di cui al presente articolo 16-bis ed in caso quindi di esercizio di una delle facoltà di cui ai punti 16-bis.1 e 16-bis.2, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire al Committente, anche con effetto immediato, l'accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'appalto, inclusi a titolo esemplificativo: contratti di subappalto, ordini a fornitori, stato dei pagamenti, situazione del personale impiegato, DURC, polizze assicurative e garanzie, impegnandosi a consegnarle immediatamente al Committente a semplice richiesta.
- Il Committente avrà facoltà di effettuare verifiche/sopralluoghi/ispezioni e audit, direttamente o tramite terzi incaricati, al fine di accertare lo stato di avanzamento e la regolarità dell'esecuzione.
- Ove necessario per garantire la continuità delle Attività, il Committente potrà subentrare, anche temporaneamente, nei contratti di subappalto o di fornitura relativi all'appalto, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore e al terzo interessato. L'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso irrevocabile a tale eventuale subentro.
- 16-bis.1 - Riduzione unilaterale dell'oggetto dell'appalto (De-scope)**
1. Il Committente (fermo lo *ius variandi* di cui all'art. 15) potrà, mediante semplice comunicazione scritta, ridurre unilateralmente il perimetro delle Attività affidate, sottraendo all'Appaltatore determinate lavorazioni e riservandosi di eseguirle direttamente o di affidarle a terzi. Tale decisione avrà effetto immediato dalla data indicata nella comunicazione e non richiederà il consenso dell'Appaltatore, il quale rinuncia sin d'ora a muovere qualsivoglia contestazione e/o pretendere alcunché a qualsiasi titolo, incluso mancato guadagno.
 2. Il valore delle Attività oggetto di riduzione sarà determinato sulla base dei prezzi contrattuali o, in mancanza, secondo i criteri economici già applicabili all'Ordine/Contratto. I relativi importi saranno automaticamente decurtati dal corrispettivo complessivo dell'appalto. Qualora il costo sostenuto dal Committente per l'esecuzione diretta o tramite terzi dovesse risultare superiore al valore contrattuale delle lavorazioni sottratte, la differenza resterà integralmente a carico dell'Appaltatore, con facoltà del Committente di trattenerla o compensarla con qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, anche su altri ordini o contratti.
 3. Il de-scope non costituisce risoluzione, neppure parziale, del Contratto e non attribuisce all'Appaltatore la facoltà/diritto di risolvere il Contratto ed alcun diritto a indennizzi, compensi per mancato utile, ristori o pretese risarcitorie di qualsivoglia natura. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per le opere già eseguite o in corso di esecuzione alla data della comunicazione.
- 16-bis.2 - Intervento sostitutivo in danno (supporto operativo con permanenza della responsabilità)**
1. Qualora il Committente - a proprio insindacabile giudizio - ritenga che l'Appaltatore, pur rimanendo formalmente titolare dell'intero appalto, non sia in grado di garantire la regolare prosecuzione delle Attività per qualsivoglia ragione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragioni tecniche e/o organizzative e/o finanziarie e/o di personale e/o di mezzi e/o attrezzature e/o per ritardi nelle organizzazioni delle proprie forniture, potrà intervenire direttamente a supporto dell'esecuzione, senza che ciò comporti alcuna novazione soggettiva, accollo o assunzione di responsabilità.
 2. In tale contesto il Committente potrà, a titolo esemplificativo, provvedere direttamente all'acquisto di materiali o forniture necessarie, mettere a disposizione manodopera o personale tecnico, fornire mezzi, attrezzature o servizi di coordinamento, ovvero anticipare pagamenti funzionali alla continuità delle lavorazioni. In questi casi di intervento sostitutivo in danno:
 - a. Laddove l'intervento sostitutivo comporti l'acquisto da parte del Committente di forniture e/o materiali e/o lo svolgimento di attività inclusi nell'Ordine, in questo caso se nell'Ordine e/o nel preventivo dell'Appaltatore era indicato l'importo di dette forniture e/o materiali e/o attività, detto importo sarà automaticamente ridotto dal prezzo dell'Ordine ed il Committente addebiterà all'Appaltatore la differenza tra l'importo indicato nell'Ordine/Contratto per la fornitura o materiale o attività e il maggior importo pagato dal Committente per detta fornitura o materiale o attività oltre alla maggiorazione del 10% calcolata sull'intero importo pagato dal Committente per l'intervento sostitutivo.
 - b. Se, invece, l'importo delle forniture e/o materiali e/o attività oggetto dell'intervento sostitutivo non sia chiaramente evincibile dell'Ordine/Contratto e/o dai suoi allegati, incluso il preventivo, in questo caso il Committente potrà fatturare anche le forniture e/o i materiali e/o le attività oggetto dell'intervento sostitutivo e il relativo importo sarà automaticamente e parzialmente compensato con l'importo che il Committente addebiterà all'Appaltatore per detti interventi sostitutivi maggiorati del 10% e il residuo credito a favore del Committente dopo la compensazione dovrà essere subito pagato dall'Appaltatore entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della fatture e, comunque, sarà compensabile con ogni ulteriore credito vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.
 - c. Qualora, infine, l'intervento sostitutivo consista nella messa a disposizione di personale e/o di mezzi, il Committente fatturerà automaticamente all'Appaltatore il costo di detto personale aggiuntivo (in base alle normali buste paga di detto

personale) e/o dei mezzi forniti (secondo i tariffari di GAE) maggiorato del 10% ovvero il prezzo pagato da GAE ad un terzo per personale sostitutivo o mezzi, sempre maggiorato del 10%. L'importo della fattura emessa da GAE dovrà essere subito pagato dall'Appaltatore entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della fattura e, comunque, sarà sempre compensabile con ogni ulteriore credito vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.

3. Gli importi relativi alle sostituzioni di cui alle lettere a), b) e/o c), anche qualora comportino maggiori oneri o costi per l'Appaltatore, non potranno in alcun modo essere oggetto di contestazione nei confronti di GAE. Tali importi si intendono sin d'ora espressamente accettati dall'Appaltatore, il quale rinuncia irrevocabilmente a sollevare qualsivoglia eccezione, riserva o contestazione al riguardo, riconoscendo che i predetti costi derivano da un proprio inadempimento e/o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

4. L'intervento sostitutivo non configura de-scope e non determina alcun trasferimento di responsabilità: l'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'opera, anche per le attività rese possibili dall'intervento sostitutivo del Committente, e rimane integralmente obbligato nei confronti del Committente e del Cliente Finale.

16-bis.3 – Facoltà del Committente e rinuncia a contestazioni

1. Le facoltà previste negli articoli precedenti hanno natura pattizia essenziale e costituiscono espressione dell'autonomia contrattuale delle Parti.
2. L'Appaltatore, in conseguenza dell'esercizio delle facoltà qui previste, rinuncia espressamente e sin d'ora a sollevare eccezioni o a sospendere o rallentare le Attività e/o a richiedere danni di qualsiasi genere in conseguenza dell'esercizio delle facoltà qui previste, restando inteso che le facoltà di cui all'art. 16-bis.1 e 16-bis.2 devono intendersi attività alternative alla risoluzione per inadempimento e, comunque, attività tese ad evitare ritardi e/o danni in capo ad GAE e, in estremo subordine, come attività ricollegibili ad un insindacabile ius variandi che viene accettato dall'Appaltatore senza riserva alcuna avendo già l'Appaltatore valutato, vagliato ed accettato la presente clausola sin dalla stipula del Contratto/Ordine che, quindi è immodificabile. Resta altresì esclusa qualsiasi pretesa di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o per asserita modifica unilaterale del Contratto.
3. Il mancato o ritardato esercizio dei diritti e facoltà sopra menzionate da parte del Committente non costituisce acquiescenza né rinuncia e non pregiudica l'eventuale successivo esercizio degli stessi, né l'applicazione di penali o la risoluzione ai sensi degli artt. 1453, 1454 o 1456 c.c., né il risarcimento del maggior danno.
4. Le previsioni del presente articolo sopravvivono alla cessazione del Contratto per tutto quanto attiene ai profili economici, risarcitori e di responsabilità.

16-ter – Danno Reputazionale e Penali del Cliente finale

L'Appaltatore riconosce e accetta che qualsiasi inadempimento, ritardo, violazione di obblighi contrattuali o normativi, nonché ogni comportamento doloso o colposo (inclusa la colpa lieve) ad esso – o a suoi eventuali subappaltatori – imputabile, può determinare per il Committente danni economici, reputazionali e operativi, nonché l'applicazione di penali contrattuali, richieste risarcitorie o altre pretese da parte del Cliente Finale o di terzi.

Qualora, in conseguenza di fatti, atti od omissioni in tutto od in parte imputabili all'Appaltatore (o a suoi eventuali subappaltatori), il Committente fosse tenuto a corrispondere penali, indennizzi, risarcimenti, somme a titolo transattivo o qualsiasi altro importo in favore del Cliente Finale o di qualsivoglia terzo, l'Appaltatore sarà obbligato a manlevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa, costo, onere o danno, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, penali, danni diretti e indiretti, danni emergenti e lucro cessante, danni reputazionali, spese legali e consulenziali, costi di gestione del contenzioso e spese amministrative.

Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta del Committente, corredata da idonea documentazione giustificativa, restando salva la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali somme dovute all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore accetta sin d'ora che ogni penale applicata al Committente dal Cliente Finale per fatti a lui imputabili sarà automaticamente dallo stesso dovuta in pari misura, senza necessità di ulteriore prova del danno.

Resta inteso che le obbligazioni di manleva e risarcimento di cui alla presente clausola non saranno soggette ad eventuali limitazioni di responsabilità previste nel Contratto, qualora l'inadempimento derivi da dolo, colpa grave, violazione di norme imperative o obblighi di riservatezza, protezione dei dati personali o diritti di proprietà intellettuale.

La presente clausola sopravvivrà alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto.

17. SAL, fatturazione e pagamenti – sospensione, compensazione e penale - interessi convenzionali

17.1. Alla fine di ogni periodo lavorativo previsto nell'Ordine/Contratto e/o nel relativo cronoprogramma, l'Appaltatore redigerà il SAL, ovvero il conteggio delle spettanze. Ricevuto il SAL la Direzione lavori del Committente, previo dovuto controllo ed eventuale modifica del SAL in base alle Attività che risulteranno effettivamente e regolarmente/correttamente eseguite, emetterà il "Certificato di Pagamento". Il Committente si impegna a trasmettere all'Appaltatore il Certificato di Pagamento entro e non oltre il termine di sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del SAL, a condizione che le lavorazioni ivi indicate risultino effettivamente, regolarmente e correttamente eseguite. Ottenuto il Certificato di Pagamento, l'Appaltatore emetterà la relativa fattura che invierà o consegnerà al Committente. Il pagamento dell'importo fatturato avverrà nei tempi previsti nell'Ordine/Contratto. Le fatture dovranno essere emesse con riferimento ad un solo Ordine/Contratto; non sono ammesse fatture cumulative per più contratti. Committente e Appaltatore condivideranno, prima di iniziare le attività, un form per il calcolo degli avanzamenti che verranno fatti su base mensile e/o su altra base che sarà prevista nell'Ordine/Contratto.

17.2. Il Committente potrà a proprio insindacabile giudizio, sostituire il Certificato di Pagamento, con la sottoscrizione per accettazione del SAL consegnato dall'Appaltatore, che acquisterà la medesima efficacia del predetto Certificato.

17.3. Ciascuna fattura, per essere validamente emessa e per rendere esigibile il relativo credito, dovrà sempre indicare tutti gli estremi del Certificato di Pagamento e/o del SAL sottoscritto dal Committente, in difetto la fattura non dovrà essere pagata dal Committente e non matureranno interessi da ritardato pagamento.

17.4. L'autorizzazione all'emissione delle fatture e l'accettazione degli stati avanzamento lavori e/o l'emissione del Certificato di Pagamento non varranno, in ogni caso, come formale accettazione delle Attività e/o come rinuncia del Committente a far valere eventuali vizi e difetti dell'opera, anche se palesi, avendo il Committente il diritto e la facoltà di contestare tutti i possibili vizi (anche se palesi) alla fine/completamento di tutte le Attività commissionate all'Appaltatore, non applicandosi la presunzione di cui all'art. 1666 cod. civ. e ciò a maggior ragione laddove vi sia il Cliente Finale, tenuto anche conto che tutte le Attività appaltate dovranno, alla loro conclusione, essere da quest'ultimo valutate, verificate, collaudate ed accettate. Gli eventuali pagamenti di fatture intermedie a SAL costituiranno quindi, ex art. 1666 co. 2 c.c., meri acconti che non fanno presumere l'accettazione dell'attività pagata.

17.5. I pagamenti delle fatture saranno regolati subordinatamente (e quale ulteriore condizione di esigibilità del credito) anche alla presentazione da parte dell'Appaltatore a mezzo e-mail, di tutta la documentazione attestante il regolare e tempestivo pagamento degli stipendi e di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e degli oneri fiscali relativi a ciascun dipendente/collaboratore impiegato dall'Appaltatore (e/o da suoi subappaltatori) nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto e/o comunque di qualsivoglia altra documentazione richiesta da GAE.

17.6. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione nonché nel caso in cui la stessa non risultasse pienamente regolare ed aggiornata nonché nel caso in cui l'Appaltatore non avrà correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni, le fatture emesse dall'Appaltatore ed i relativi crediti saranno inesigibili.

Di talché, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun pagamento fino a quando non avrà correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni previste nell'Ordine che presuppongono e rendono esigibile un pagamento ed il Committente avrà l'insindacabile diritto e facoltà di:

a. sospendere ogni pagamento senza maturazione di alcun interesse di sorta durante il periodo di sospensione;

b. Applicare la disciplina di cui all'art. 10.1 V) nel caso di irregolarità e/o inadempimenti relativi alla predetta documentazione di cui all'art. 17.5;

c. fermo il maggior danno, applicare una penale - ritenuta dall'Appaltatore equa ed immodificabile - pari a € 300,00 (trecento 00) per ogni giorno di ritardo nella consegna o aggiornamento dei documenti richiesti, con diritto di trattenere e/o compensare le somme maturate a tale titolo con qualsiasi credito vantato dall'Appaltatore

17.7. I rappresentanti del Committente autorizzati ad approvare gli stati di avanzamento lavori saranno indicati nell'Ordine/Contratto o in successiva comunicazione scritta; in difetto l'unico soggetto che potrà approvarli è l'amministratore unico o delegato del Committente.

17.8. In caso di ritardi nei pagamenti da parte del Committente che non siano giustificati da inadempimenti di ogni genere dell'Appaltatore, le Parti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, concordano interessi convenzionali nella misura del tasso euribor a sei mesi (applicabile al momento del ritardo) maggiorato di 2 punti, con esclusione di ogni altra tipologia di interesse e di richiesta di ulteriori danni ai quali l'Appaltatore fin d'ora rinuncia. In caso di ritardi nei pagamenti inferiori a 90 giorni l'Appaltatore non potrà sospendere e/o ridurre le Attività, ma avrà diritto di adire l'autorità giudiziaria per il recupero del credito.

17.9. L'Appaltatore rinuncia espressamente, in via preventiva e irrevocabile, a qualsiasi diritto di ritenzione, privilegio (anche speciale), azione reale di garanzia o altra tutela che possa legittimare il possesso o il fermo di materiali, componenti, apparecchiature, documentazione tecnica o opere (di seguito, complessivamente, i "Beni") di proprietà del Committente o del Cliente Finale, anche qualora tali Beni si trovino presso i locali dell'Appaltatore o di suoi subfornitori.

17.10. L'Appaltatore – salvo il caso in cui il proprio credito risulti da un provvedimento giudiziario definitivo e non più impugnabile - rinuncia altresì a promuovere o richiedere il sequestro (conservativo o giudiziario), l'iscrizione di gravami, trascrizioni o qualsivoglia formalità pregiudizievole sui Beni o su parti di essi, impegnandosi a non intraprendere azioni cautelari, possessorie o esecutive che possano in qualsiasi modo limitare, ostacolare o ritardare la disponibilità, la movimentazione, l'installazione, il collaudo (commissioning) o la messa in esercizio dei Beni o dell'Impianto a cui sono destinati.

17.11. Resta inteso che tale rinuncia si estende a qualsiasi pretesa o credito vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente, indipendentemente dalla natura, causa o titolo del credito, nonché all'ipotesi di inadempimento, totale o parziale, delle obbligazioni di pagamento da parte del Committente.

17.12. L'Appaltatore riconosce che l'eventuale violazione della presente clausola comporterebbe danni gravissimi e difficilmente quantificabili per il Committente e il Cliente Finale in termini di ritardo sulle tempistiche di progetto e produzione industriale; pertanto, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni costo, spesa o danno derivante dall'inosservanza di quanto sopra.

18. Sospensione Attività disposta dal Committente – ritardo nella ripresa dei lavori - penali e risoluzione

18.1. Il Committente avrà la facoltà ed il diritto di sospendere le Attività per proprie insindacabili esigenze, ivi incluse per eventuali richieste del proprio Cliente Finale, per un periodo massimo di 70 (settanta) giorni lavorativi, anche non consecutivi, salvo che la sospensione derivi da cause di forza maggiore e/o da inadempimenti o vizi imputabili direttamente o indirettamente all'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori. Il periodo di sospensione determinerà un corrispondente slittamento di tutti i termini intermedi dei lavori nonché della Data di Fine Lavori, senza che il Committente possa avanzare, a causa della sospensione, alcuna pretesa di maggiori costi e/o risarcitoria o di altro genere, alle quali fin d'ora rinuncia.

18.2. Se la predetta sospensione è inferiore a 5 giorni lavorativi consecutivi, terminata la stessa, l'Appaltatore dovrà subito riprendere le Attività entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione di cessazione della sospensione.

18.3. Se la sospensione fosse superiore al predetto termine di 5 giorni, terminato il periodo di sospensione il Committente lo comunicherà all'Appaltatore che dovrà mobilitare attrezzature e personale e riiniziare l'esecuzione delle Attività entro e non oltre tre giorni consecutivi dalla ricezione della predetta comunicazione.

18.4. Nel caso in cui l'Appaltatore non riprendesse l'esecuzione delle Attività entro i due predetti termini, il Committente avrà diritto di applicare una penale (che si andrà a sommare ad ogni ulteriore penale prevista nelle CGAF e/o nell'Ordine/Contratto) pari allo 0,5 % del valore dell'Ordine/Contratto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 12%, fermo il maggior danno e restando inteso che, a fronte di un ritardo superiore a 7 giorni consecutivi (nell'interesse del Committente), il Committente avrà diritto, oltre a percepire tutte le eventuali penali medio tempore maturate, di considerare risolto l'Ordine/Contratto ex art. 1456 cod.civ. e di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi a causa della mancata ripresa dell'attività dell'Appaltatore.

18.5. Il Committente, fermo il diritto ad avviare la risoluzione di diritto ex art. 1456 cod.civ. nei casi previsti dalle CGAF, avrà inoltre sempre la facoltà/diritto - senza con ciò rinunciare a far valere detta risoluzione - di sospendere le Attività in caso di

- inadempimenti da parte dell'Appaltatore e, in particolare, avrà detta facoltà/diritto sia nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente nel fornire nei termini il DURC in corso di validità, il Modello F24, la dichiarazione di regolarità retributiva, il DURF in corso di validità ed in generale tutta la documentazione attestante l'avvenuta regolarità retributiva, previdenziale, contributiva, previdenziale ed oneri fiscali, sia nel caso in cui emergessero inadempimenti e/o lacune e/o omissioni dell'Appaltatore rispetto al rigoroso rispetto di tutte le normative in tema di gestione aspetti ambientali e di sicurezza ed igiene sul lavoro (inclusa, senza che l'elencazione assuma carattere esaustivo, la mancata e/o inadeguata informazione del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle lavorazioni o la mancata messa a disposizione e regolare utilizzo di tutti i DPI obbligatori e/o anche solo opportuni per l'esecuzione delle lavorazioni in perfetta sicurezza). In questo caso il Committente, dopo la sospensione dei lavori, inviterà l'Appaltatore a mettersi in regola con quanto sopra entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione, scaduti i quali, in difetto di regolarizzazione, il Contratto si considererà oltremodo risolto di diritto sia ex art. 1454 c.c., che, in generale ed in subordine, ex art. 1453 c.c., con tutte le conseguenze anche in termini di diritto del Committente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
- 18.6. I periodi di sospensione dettati da inadempienze dell'Appaltatore ("Sospensione per Fatto e Colpa dell'Appaltatore") non si rifletteranno sui termini anche intermedi di esecuzione e completamento dei lavori che rimarranno immutati ed essenziali con conseguente applicazione delle penali previste dalle presenti CGAF e/o dall'Ordine e della risoluzione anche per ritardi maturati a causa di dette sospensioni.
19. **Divieto di subappalto – responsabilità dell'Appaltatore – risoluzione – divieto di cessione del credito e penale – sospensione pagamenti e interessi**
- 19.1. **Divieto di subappalto – risoluzione – penale - Salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l'appalto. In ogni caso non saranno mai ammessi (e quindi sono vietati) subappalti superiori al 20% del valore dell'appalto.**
L'Appaltatore, qualora abbia la necessità di affidare parte dell'Ordine - comunque inferiore al 20% del valore dell'appalto stesso - ad un Subappaltatore, dovrà presentare apposita richiesta scritta al Committente comunicando la ragione sociale e l'indirizzo della/ditta/subappaltatrice/i, l'elenco dei lavori/servizi oggetto di affidamento nonché ogni altra eventuale informazione utile ad avere il preventivo benestare scritto del Committente. Dovrà altresì allegare alla richiesta le presenti Condizioni Generali di Appalto - già accettate e sottoscritte, senza riserva alcuna, dalla subappaltatrice/i (fermo, in ogni caso, che il Committente non assumerà alcun rapporto diretto con il subappaltatore che continuerà ad essere contrattualmente legato solo con l'Appaltatore) - nonché tutta la documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli HSE Plan del Cliente Finale, gli HSE Plan di GAE, le assicurazioni) già richiesta all'Appaltatore in forza delle CGAF e dell'Ordine/Contratto che deve essere egualmente presentata dall'Appaltatore anche per conto della subappaltatrice/i.
In assenza della documentazione predetta la richiesta di subappalto non sarà processata e, quindi, da intendersi come non proposta/accettata. In ogni caso, è fatto espresso divieto al Subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto, anche parziale, le attività assegnate (divieto di sub-subappalto).
L'autorizzazione al subappalto, qualora concessa dal Committente, in ogni caso, non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità assunte - anche per conto dei Subappaltatori - nei confronti del Committente e derivanti dal Contratto e dai relativi allegati, con la conseguenza che l'Appaltatore sarà sempre e comunque responsabile nei confronti del Committente per inadempimenti e/o responsabilità tanto propri quanto del proprio subappaltatore e si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta (incluse quelle di natura retributiva, previdenziale, contributiva o risarcitoria) avanzata dal personale del Subappaltatore o da terzi in relazione all'operato di quest'ultimo. L'Appaltatore dovrà imporre alla subappaltatrice/i ed al suo personale di rispettare rigorosamente tutte le norme prescritte, a qualsivoglia titolo, dal Committente per il personale dell'Appaltatore.
Se, per qualsiasi motivo e in qualunque stato di avanzamento lavori si trovi l'Attività, il Committente dovesse rilevare negligenza e/o imperizia della subappaltatrice/i e/o violazioni di obblighi previsti dai documenti contrattuali tutti e/o delle norme HSE del Cliente finale e/o delle presenti CGAF, lo notificherà all'Appaltatore il quale, a sua volta, dovrà diffidare la subappaltatrice/i ad adempiere tempestivamente agli obblighi in questione e/o cessare le eventuali violazioni. Decorsi 15 giorni da detta notifica, senza che la subappaltatrice abbia adempiuto correttamente alle richieste della Committente, quest'ultima avrà l'insindacabile diritto di considerare risolto l'Ordine/Contratto con l'Appaltatore ex art. 1454 cod.civ ed in ogni caso avrà diritto ad allontanare dal Sito e/o a proibire l'accesso alla subappaltatrice inadempiente e ad ogni suo personale, senza che l'Appaltatore possa eccepire e/o richiedere alcunché ed a qualsiasi titolo, eccezioni e richieste alle quali fin d'ora rinuncia. Restano ferme tutte le previsioni delle CGAF e dell'Ordine/Contratto inerenti inadempimenti vari, risoluzione, penali..... applicabili all'Appaltatore anche per inadempimenti attribuibili al suo subappaltatore e dei quali risponderà, nei confronti del Committente, esclusivamente l'Appaltatore in proprio.
Resta comunque ferma la facoltà del Committente di risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., l'Ordine in caso di subappalto non autorizzato e/o se autorizzato allorché venga superata la soglia massima del 20% come sopra indicato o in caso di violazione del divieto di sub-subappalto. In alternativa alla risoluzione, per ogni subappalto non autorizzato e/o autorizzabile o in caso di violazione del divieto di sub-subappalto, il Committente avrà l'insindacabile diritto a richiedere il pagamento di una penale, ritenuta equa ed immodificabile dall'Appaltatore, pari ad € 3.500,00 (tre milacinquecento/00) fermo il maggior danno.
- 19.2. **Divieto di cessione del credito – penale – risoluzione ex art. 1456 c.c. - Salvo diversa autorizzazione scritta del Committente, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere (anche tramite factoring) i propri crediti scaturenti dagli ordini/contratti conclusi con il Committente. In caso di inadempimento al predetto divieto, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente, a titolo di penale – ritenuta dalle Parti equa ed immodificabile - e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni fattura (e relativo credito) ceduta un importo forfettario di € 1.500,00 (millecinquecento/00), se ed in quanto dovuta, che il Committente potrà compensare con qualsiasi credito dell'Appaltatore, incluso quello relativo alla fattura/e ceduta/e. In ogni caso l'eventuale cessione effettuata in violazione del divieto è inefficace nei confronti di GAE ed è diritto di quest'ultima risolvere ex art. 1456 c.c. l'Ordine in caso di cessione del credito non autorizzata.**
20. **Assicurazioni – risoluzione – sospensione lavori e pagamenti – fidejussione/garanzia autonoma/deposito - risoluzione**
- 20.1. L'Appaltatore si impegna a stipulare - e tale impegno si estenderà anche agli eventuali subappaltatori senza esclusione alcuna restando l'Appaltatore l'unico responsabile della verifica della conformità assicurativa della propria catena di fornitura - con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza tutte le assicurazioni obbligatorie per il Committente ed anche per la legge del paese/nazione ove si trova il Sito e/o il Luogo di Consegna che abbiano le seguenti coperture minime (che, in ogni caso, non limitano in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore):
- a. **Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO):** A copertura di danni a persone (inclusi dipendenti del Committente e del Cliente Finale) o cose, con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro, per anno e per ognuna delle due garanzie RCT e RCO.
- b. **Responsabilità Civile Inquinamento** con massimale non inferiore a € 7.000.000,00 (o superiore se richiesto dal Cliente Finale), che copra
- **Inquinamento Accidentale e Graduale:** Danni a terzi (persone e cose) e all'ambiente derivanti da emissioni, fuoriuscite, scarichi o rilasci di sostanze inquinanti causati dall'esecuzione delle attività.
 - **Costi di Bonifica e Ripristino:** Spese necessarie per la decontaminazione, il contenimento e il ripristino del suolo, del sottosuolo, delle acque (superficiali e sotterranee) e della biodiversità, sia all'interno che all'esterno del Sito, in conformità al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e successive modifiche.
 - **Trasporto Rifiuti:** La copertura deve estendersi ai danni occorsi durante il carico, lo scarico e il trasporto di materiali e rifiuti (anche pericolosi) effettuato dall'Appaltatore o dai suoi subappaltatori.
 - **Danno Ambientale (D.Lgs. 152/2006):** Copertura specifica per le azioni di risarcimento del danno ambientale promosse dalle Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente), inclusi i costi di ripristino delle risorse naturali danneggiate
- c. **Responsabilità Civile Prodotti e "Recall":** A copertura dei danni derivanti da difetti dei Prodotti/Opere anche dopo la consegna e/o messa in esercizio nell'Impianto, con massimale minimo di € 7.000.000,00
- d. **Responsabilità Civile Auto (RCA) e Mezzi d'Opera:** Copertura RC per tutti i veicoli, camion e mezzi d'opera circolanti o operanti all'interno del Sito, con massimale minimo di € 7.000.000,00
- e. **Polizze "All Risk" Attrezzature e Mezzi:** Copertura per danni diretti subiti da beni, attrezzature, macchinari, ponteggi e mezzi di sollevamento/spostamento, mezzi navali di qualunque genere e natura, piattaforme, immobili ed in generale ogni bene di proprietà dell'Appaltatore o a lui in noleggio, e/o del Committente, del Cliente finale o di qualsiasi soggetto terzo che presti la propria attività nel Sito o nel Luogo di Consegna, per un valore assicurato pari al valore a nuovo dei beni stessi. Per i veicoli targati è richiesta specifica copertura Kasko.
- Le polizze sopra citate dovranno:
- contenere la clausola di rinuncia espressa al diritto di surroga o rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti del Committente, del Cliente Finale e dei loro rispettivi dipendenti e ausiliari.
 - Prevedere che l'assicurazione dell'Appaltatore operi in via primaria rispetto a eventuali polizze stipulate dal Committente.
 - Indicare GAE ed il Cliente Finale quali terzi rispetto all'Appaltatore.
- 20.2. La polizza assicurativa dell'Appaltatore non limita gli obblighi e la responsabilità dello stesso rispetto all'Ordine. Pertanto, qualsiasi importo relativo a danno/infortunio non assicurato e non coperto dalla suddetta polizza (compresi gli importi in franchigia/scoperto) deve essere sostenuto dall'Appaltatore che si obbliga a manlevare integralmente e tenere indenne il Committente e il Cliente Finale da ogni pretesa di terzi, inclusi enti previdenziali, dipendenti o compagnie assicurative, per danni derivanti dall'esecuzione delle attività o subiti dai propri mezzi e attrezzature, indipendentemente dalla causa o dal titolo della pretesa.
- 20.3. L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia dei contratti di assicurazione (aventi tutte le predette coperture, garanzie e rinunce) e della quietanza di pagamento del relativo premio annuo necessariamente entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e le eventuali successive quietanze di pagamento per ogni successiva annualità di durata contrattuale, quest'ultime da consegnare entro e non oltre tre giorni dalla data di scadenza di ogni polizza (ciò vale anche per le polizze del subappaltatore).
- 20.4. In difetto di consegna della documentazione di polizza nei termini sopra previsti, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ex art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere di 15 giorni, ed in ogni caso avrà l'insindacabile diritto sia di sospendere i lavori sia di sospendere ogni pagamento dovuto all'Appaltatore, per fatto e colpa di quest'ultimo, applicandosi a detto inadempimento la medesima disciplina prevista agli artt. 17 e 18.
- 20.5. In ogni singolo Ordine il Committente sarà libero di indicare un massimale assicurativo maggiore di quello sopra previsto, con obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi subito alla richiesta, restando inteso che le specifiche previsioni dei singoli contratti/ordini devono intendersi in deroga di quelle di cui alle presenti CGAF.
- 20.6. Nel caso alcune delle polizze sopra indicate non siano applicabili allo specifico rapporto e/o allo specifico Fornitore, il Committente si riserva di richiedere una dichiarazione non applicabilità
- 20.7. Resta inteso, da ultimo, che il Committente a seconda dello specifico contratto si riserva di chiedere al Fornitore / Appaltatore ulteriori polizze assicurative, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, polizza a copertura delle spese sanitarie del personale dell'Appaltatore/Fornitore con massimale indicato nell'Ordine/Contratto.
- 20.8. Nel caso in cui l'Ordine/Contratto preveda il pagamento di un acconto di importo pari o superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre iva, il Fornitore/Appaltatore si obbliga a consegnare al Committente, prima del pagamento e come condizione per l'esigibilità dello stesso, una fideiussione bancaria o una garanzia "a prima richiesta" (con rinuncia ai benefici di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c.) ovvero un deposito cauzionale di importo esattamente pari all'acconto da corrispondere. La garanzia/fideiussione/deposito rimarrà valida sino al completo recupero o ammortamento dell'acconto medesimo da parte del Committente.
- 20.9. Il mancato, parziale o tardivo rilascio di tale garanzia entro il termine tassativo di 15 giorni dall'accettazione dell'Ordine costituirà grave inadempimento del Fornitore/Appaltatore. In tale ipotesi, impregiudicato il diritto del Committente di sospendere il pagamento dell'acconto, il Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto/Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC o e-mail ufficiale, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia diretti che indiretti.
21. **Verifiche in corso d'opera, Audit/Ispezioni, Collaudo Finale delle Attività – Interventi correttivi - inadempimenti e conseguenze - sospensione pagamenti e risoluzione**

- 21.1. Il Committente avrà in ogni momento la facoltà – anche tramite terzi dallo stesso incaricati – di effettuare audit, ispezioni e verifiche finalizzate a controllare l'operato dell'Appaltatore e per verificare lo svolgimento e la puntualità delle varie fasi di lavorazione, lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità di singole parti dell'opera alle regole dell'arte ed alle patuizioni specifiche dell'Ordine ed alle presenti CGAF senza, peraltro, che ciò possa comportare l'accettazione delle stesse. Il Committente potrà altresì effettuare audit, ispezioni e verifiche per controllare lo stato degli approvvigionamenti dei materiali, delle componenti e delle forniture necessarie all'esecuzione delle Attività, nonché la loro coerenza con il programma dei lavori e con gli eventuali termini intermedi previsti dall'Ordine/Contratto. Il Committente potrà allo scopo, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un giorno lavorativo, anche accedere presso gli stabilimenti e/o la sede ove opera l'Appaltatore, il quale dovrà attivarsi e fare tutto quanto è nelle sue disponibilità per rendere possibile ed agevolare l'esecuzione delle verifiche. Le verifiche, audit o ispezioni potranno, inoltre, essere finalizzate al controllo della presenza della forza lavoro impiegata e dichiarata dall'Appaltatore, del regolare adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti CGAF e dalle leggi in materia di assunzioni, obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, di sicurezza sul lavoro e ambiente nonché al rispetto delle disposizioni in materia di salute, sicurezza e ambiente contenute nel DUVRI e negli HSE Plan.
- 21.2. L'appaltatore si impegna – anche per conto dei propri eventuali subappaltatori autorizzati - a garantire piena collaborazione durante gli audit, ispezioni o verifiche consentendo l'accesso alle aree di lavoro, al personale, alla documentazione e alle informazioni rilevanti nonché ad assecondare tempestivamente e senza indugio ogni richiesta di verifica del Contratto, ivi inclusa la richiesta di esibizione degli ordini emessi ai propri fornitori e subfornitori relativi agli approvvigionamenti necessari all'esecuzione delle Attività, di ogni documentazione idonea ad attestare la corretta programmazione degli acquisti, lo stato delle forniture e il rispetto delle relative tempistiche di consegna. A tal fine, su richiesta scritta del Committente, l'Appaltatore si impegna a fornire entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi copia degli ordini di approvvigionamento emessi ai propri fornitori e subfornitori, nonché, ove richiesto, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative forniture, inclusi eventuali acconti o anticipi corrisposti. L'Appaltatore autorizza sin d'ora ed in maniera irrevocabile il Committente a contattare direttamente i suddetti fornitori e subfornitori, esclusivamente al fine di verificare lo stato degli approvvigionamenti, l'effettiva emissione degli ordini, l'avanzamento delle forniture e le relative tempistiche di consegna, fermo restando che tale attività non comporterà alcun rapporto diretto tra il Committente e i fornitori dell'Appaltatore né alcuna assunzione di responsabilità da parte del Committente nei confronti degli stessi.
- 21.3. Nel caso in cui il Committente, in seguito alle verifiche, accertasse la mancata esecuzione delle attività a regola d'arte ovvero ritardi sulle lavorazioni anche intermedie e/o nell'approvvigionamento delle forniture ovvero il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui alle presenti CGAF, all'Ordine/Contratto, all'HSE Plan del Cliente Finale o del Committente od alla legge in materia di sicurezza sul lavoro, assunzioni, obblighi contributivi, previdenziali e/o assicurativi fermo il diritto di agire per il risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza di detto inadempimento, potrà alternativamente ed a sua piena e completa discrezione:
- contestare per iscritto l'inadempimento assegnando un termine massimo di 15 (quindici) giorni per porre rimedio alla violazione. In caso di mancato ripristino entro detto termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1454 c.c. In caso di gravi violazioni delle norme HSE, tale termine potrà essere ridotto a 24 ore o alla diversa durata necessaria a garantire la sicurezza del Sito
 - Risolvere immediatamente di diritto l'Ordine/Contratto mediante semplice comunicazione scritta
 - In alternativa alla risoluzione, e qualora la prosecuzione dei lavori sia ritenuta critica per il rispetto del cronoprogramma generale, il Committente potrà avvalersi della disciplina di cui all'art. 16-bis delle presenti CGAF;
 - sospendere i pagamenti in corso a favore dell'Appaltatore fino alla completa sanatoria dell'inadempimento od alla quantificazione definitiva dei danni subiti da GAE, restando inteso che durante la sospensione dei pagamenti non matureranno interessi di qualsivoglia tipologia.
- 21.4. Una volta che l'Appaltatore avrà terminato tutte le Attività, inclusa la consegna di tutta la documentazione prevista nell'Ordine/Contratto, invierà una comunicazione scritta di fine lavori al Committente. Ricevuta detta comunicazione si applicheranno le due seguenti possibili discipline, a seconda di quanto sarà previsto nell'Ordine/Contratto.
- A.** Se nell'Ordine/Contratto è espressamente previsto il Collaudo Finale alla fine dei lavori di competenza dell'Appaltatore, il Committente, anche insieme al Cliente Finale, procederà ad eseguirlo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di fine lavori, salvo proroga del termine per massimo ulteriori 30 giorni che potrà essere comunicata dal Committente per insindacabili esigenze proprie e/o del Cliente Finale.
- B.** Nel caso in cui nell'Ordine/Contratto sia previsto che il Collaudo Finale venga eseguito successivamente (sull'Opera Finale) anche in base agli impegni assunti dal Committente con il Cliente Finale (laddove previsto), oppure nel caso in cui nell'Ordine/Contratto nulla si dica sul termine per eseguire il Collaudo Finale, in questo caso, lo stesso sarà eseguito unitamente al Collaudo Finale sull'Opera Finale che verrà eseguito dal Cliente Finale unitamente al Committente (o solo da quest'ultimo laddove coincida con il Cliente Finale) e che riguarderà anche il collaudo delle Attività eseguite dall'Appaltatore. In ogni caso il termine per eseguire il Collaudo Finale non potrà essere superiore a 18 mesi dalla data di comunicazione scritta di fine lavori dell'Appaltatore.
- 21.5. In entrambi i casi, se all'esito del Collaudo Finale il Committente ravvisasse la presenza di difetti, vizi (sia palesi che occulti), difformità, anche lievi, rispetto all'Ordine/Contratto e/o ai documenti ad esso allegati, incluso il Progetto di GAE, lo comunicherà all'Appaltatore assegnandogli un termine per rimediare; termine da valutare sia in base alle lavorazioni correttive sia in base alle esigenze del Committente e del Cliente Finale sia, soprattutto, in base al termine finale di consegna da parte del Committente (termine che, in ogni caso, non sarà superiore a 15 giorni consecutivi).
- 21.6. Una volta che l'Appaltatore avrà terminato le lavorazioni correttive lo comunicherà per iscritto al Committente che eseguirà, entro 20 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, un nuovo Collaudo Finale e così via fino a quando il Collaudo Finale non sarà superato positivamente senza difetti e/o vizi riscontrati di alcun genere (inclusi piccoli difetti, che non verranno comunque accettati).
- 21.7. L'Appaltatore – in caso di esito negativo del Collaudo Finale - si impegna fin d'ora a fare tutto il possibile, impiegando tutte le risorse a propria disposizione per eliminare i difetti/vizi/non conformità riscontrate dal Committente al fine di eseguire nel tempo più breve (e nel rispetto del termine assegnatogli dal Committente) gli interventi correttivi.
- 21.8. Nel caso in cui l'Appaltatore ritardasse e/o impiegasse troppo tempo per l'esecuzione di detti interventi correttivi, il Committente avrà il diritto di inviargli una diffida scritta ad adempiere entro il termine assegnatogli in sede di Collaudo Finale e, in difetto di pronta esecuzione, il Committente, sia per proprie esigenze sia al fine di non aggravare i danni con il Cliente Finale (laddove previsto), avrà diritto di eseguire in proprio o tramite ditte terze gli interventi correttivi addebitando tutti i costi sostenuti all'Appaltatore e potendo compensare gli stessi con qualsiasi credito dell'Appaltatore verso GAE. In questo caso potranno essere dal Committente applicate le previsioni dell'art. 16-bis.
- 21.9. Il documento che attesta il superamento del Collaudo Finale equivarrà ad approvazione delle Attività da parte del Committente, salvo la presenza di vizi e/o non conformità occulte che potranno essere fatte valere dal committente successivamente a detto Collaudo Finale.
- 21.10. Tutto il tempo che l'Appaltatore impiegherà per eliminare i vizi/difetti riscontrati sarà considerato ritardo per colpa dell'Appaltatore anche ai fini dell'applicazione delle penali e della richiesta danni.
- 21.11. L'accettazione dell'Attività in sede di Collaudo Finale non esime l'Appaltatore dalle obbligazioni derivanti dalla garanzia di legge sull'Attività eseguita né può comportare accettazione di vizi/difetti/problematiche occulte che saranno o potranno essere riscontrati
- 22. Garanzia dei lavori – spese – limitazione alla proponibilità di eccezioni – garanzia post-vendita e penale**
- 22.1. La garanzia sui lavori, sulle Attività, sulle opere e forniture eseguite sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, comunque dovrà essere non inferiore a 24 mesi, salvo periodi più lunghi indicati nell'Ordine/Contratto ed in ogni caso la garanzia prestata dall'Appaltatore avrà durata non inferiore a quella della garanzia che il Committente presta al Cliente Finale. Il periodo di garanzia inizierà a decorrere dalla data di positivo superamento del Collaudo Finale come prevista nei due casi agli artt. 21.4 A e B. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente accetta che l'inizio della garanzia possa decorrere anche dal termine previsto all'art. 21.4 lett. B ovvero, in caso di problematiche e/o vizi e/o difetti di qualsivoglia tipologia scoperti, dalla data di risoluzione delle problematiche e dal superamento del relativo Collaudo Finale eseguito dopo gli interventi riparativi secondo la procedura di cui agli artt. 21.5 e 21.6
- 22.2. Fermo che l'Appaltatore garantirà in proprio anche per eventuali difetti e/o vizi presenti su beni, attrezzature e macchinari facenti parte delle Attività; tuttavia, ed in aggiunta, si impegna a fare in modo e maniera che le case produttrici di detti beni, macchinari/attrezzature rilascino a favore di GAE e/o del Cliente Finale la garanzia della casa madre di durata uguale a quella dovuta dall'Appaltatore e con la medesima decorrenza ex artt. 21.4 lett. A o B
- 22.3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi in garanzia nel più breve tempo possibile, utilizzando un personale adeguato sia in termini numerici che dal punto di vista della professionalità.
- 22.4. Allorché l'Opera finale si trovi ancora in Italia o Europa, gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti a totale cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore (che sopporterà anche tutti i costi, nessuno escluso, di trasferta del personale) e dovranno iniziare entro e non oltre cinque giorni consecutivi di calendario (o entro e non oltre due giorni consecutivi di calendario in caso di vizi gravi che impediscano l'utilizzo, in tutto o in parte, dell'Opera Finale da parte del Committente e/o Cliente Finale) e dovranno terminare nel più breve tempo possibile.
- 22.5. Allorché l'Opera Finale si trovi fuori dai confini europei, gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti a totale cura, spese e responsabilità dell'Appaltatore, ad eccezione delle spese per trasferta del personale dell'Appaltatore che saranno rimborsate, una volta completati tutti gli interventi, dal Committente dietro presentazione dei giustificativi di spesa come appresso meglio chiarito. Gli interventi in garanzia su Opera Finale fuori dai confini europei dovranno iniziare entro e non oltre sette giorni consecutivi (o entro e non oltre tre giorni in caso di vizi gravi che impediscano l'utilizzo, in tutto o in parte, dell'Opera Finale da parte del Cliente Finale) e dovranno terminare nel più breve tempo possibile. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà inviare in trasferta solo ed esclusivamente il numero di lavoratori strettamente necessario per effettuare tempestivamente la riparazione/intervento a perfetta regola d'arte e che saranno rimborsati i costi aerei solo per la classe economy, i costi di treni solo per la seconda classe ed i costi di pernottamento solo in strutture massimo tre stelle - restando i costi di vitto interamente a carico dell'Appaltatore - con la conseguenza che laddove quest'ultimo scegliesse classi maggiori rispetto a quanto previsto, non sarà dovuto alcun rimborso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il Committente, ricevuti a mezzo e-mail i giustificativi di spesa li esaminerà e, se non avrà osservazioni/contestazioni (da elevarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tutti i giustificativi), li approverà per iscritto e l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura di rimborso. In assenza di autorizzazione scritta del Committente, l'Appaltatore non avrà diritto di emettere la fattura ed il relativo credito sarà inesigibile, ma sarà fermo il diritto di quest'ultimo di attivarsi nelle sedi competenti per l'eventuale tutela delle proprie eventuali ragioni di credito. Resta fermo il diritto e l'insindacabile facoltà di GAE di richiedere, anche con carattere di urgenza e prima dell'esecuzione dell'intervento in garanzia, la trasmissione preventiva di un dettagliato preventivo relativo all'intervento in garanzia, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'indicazione del numero di addetti strettamente necessari, dei relativi costi orari, delle eventuali maggiorazioni per trasferta, nonché di ogni ulteriore voce di costo prevedibile. L'Appaltatore si impegna a trasmettere tale preventivo con la massima tempestività e, in ogni caso, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di mancata trasmissione di un preventivo completo e conforme a quanto sopra, il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente, anche tramite terzi, all'esecuzione dell'intervento, con diritto al rimborso integrale di tutti i costi e spese sostenuti, purché congrui e coerenti con i valori di mercato per prestazioni analoghe. Resta inteso che, in tali ipotesi, l'Appaltatore sarà tenuto al rimborso delle suddette spese senza poter sollevare eccezioni, salvo il caso di manifesta e documentata non congruità dei costi sostenuti ed in questo caso la questione sarà devoluta alla decisione delle Autorità competenti.
- 22.6. L'Appaltatore non potrà impedire e/o ritardare l'esecuzione degli interventi in garanzia per alcun motivo, rinunciando fin d'ora, ex art. 1462 cod.civ., a sollevare eccezioni che possano ritardare e/o impedire detti interventi e dovendo quindi prima eseguirli e poi far valere, se del caso, le proprie ragioni nei confronti del Committente.
- 22.7. Nel caso in cui l'Appaltatore non si attivi tempestivamente per eseguire gli interventi in garanzia, trascorsi i termini indicati agli artt. 22.4 e 22.5, il Committente, fermo il diritto di eseguire direttamente e/o far eseguire gli interventi anche da ditte terze ed anche con urgenza addebitando all'Appaltatore tutti i costi e spese, nessuna esclusa, con diritto di

compensare il relativo credito con qualsiasi debito del Committente verso l'Appaltatore, avrà il diritto di applicare una penale, ritenuta equa ed immodificabile dall'Appaltatore, pari ad € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'intervento rispetto ai termini di cui agli art. 22.4 e 22.5

22.8. Le eventuali riparazioni/sostituzioni che il Fornitore effettuerà in garanzia saranno coperte da un ulteriore periodo di garanzia di ventiquattro mesi, dalla loro esecuzione.

22.9. Per un periodo di 10 anni dalla consegna dello Opera Finale al Cliente finale, l'Appaltatore - che dichiara di avere struttura idonea allo scopo - dovrà garantire l'assistenza post-vendita/fornitura al Committente e/o al Cliente Finale per, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti di ricambio, le riparazioni che dovessero essere necessarie nonché ogni altro servizio, eventuali revisioni che si rendessero necessarie e/o opportune. In difetto l'Appaltatore risponderà di tutti i danni subiti e subendi dal Committente, danni che vengono sin d'ora qualificati a titolo di penale equa ed immodificabile nell'importo pari al 30% dei costi tutti sopportati dal Committente per l'esecuzione - diretta e/o tramite terzi fornitori - degli interventi di assistenza prestata

23. Proprietà dei progetti realizzati dall'Appaltatore

Allorché le Attività realizzate dall'Appaltatore consistano, in tutto o in parte, nell'esecuzione di progetti, disegni, opere dell'ingegno, resta inteso che la proprietà ed il diritto di sfruttamento economico degli stessi spetterà al Committente che potrà liberamente farne uso, modificarli, pubblicarli in ogni modo e forma e/o cederli a terzi, senza che l'Appaltatore/Fornitore possa eccepire e/o richiedere alcunché a qualsivoglia titolo, il tutto senza necessità di dover citare il nominativo dell'Appaltatore ad ogni utilizzo del progetto/opera dell'ingegno che, pertanto, non avrà più nulla a che pretendere dal Committente per tali progetti e/o disegni e/o opere dell'ingegno.

24. Forza Maggiore

24.1. Ognuna delle Parti non sarà responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni delle CGAF e/o di un singolo Ordine/Contratto qualora tale inadempimento sia causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o da altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che lo subisce (qui di seguito "Forza Maggiore"). Qualora si verifichi un caso di Forza Maggiore, la Parte la cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un caso di forza maggiore cercherà di adottare nel più breve tempo possibile tutte le più idonee soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di Forza Maggiore.

24.2. L'insorgere e la cessazione della causa di Forza Maggiore dovranno essere tempestivamente segnalati per iscritto a mezzo p.e.c. dalla Parte la cui prestazione è resa impossibile. In caso di mancata tempestiva comunicazione dell'insorgere o della cessazione di un evento di Forza Maggiore, la Parte inadempiente sarà considerata responsabile per eventuali danni evitabili derivanti dal ritardo nella comunicazione e perderà il diritto di invocare la causa di Forza Maggiore per il periodo non tempestivamente notificato.

24.3. Resta inteso che, nel caso in cui la Forza Maggiore che ha colpito l'Appaltatore dovesse durare per oltre 30 giorni dal suo insorgere, il Committente avrà diritto e facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza che l'Appaltatore possa eccepire e/o pretendere alcunché, neppure a titolo di mancato guadagno e/o perdita di chance, pretese alle quali fin d'ora rinuncia, con obbligo del Committente di pagare esclusivamente le attività/lavorazioni/forniture già eseguite e consegnate ed accettate da quest'ultimo.

24.4. Il caso di Forza Maggiore che colpisce l'Appaltatore (purché si tratti di accadimento al di fuori del controllo dell'Appaltatore che non poteva ragionevolmente essere tenuto a prendere in considerazione, al momento della conclusione del Contratto, e che non avrebbe potuto ragionevolmente evitare) costituisce "Ritardo Ammissibile" (nella misura del ritardo effettivo causato).

24.5. Al verificarsi di una serie di eventi che costituiscono Forza Maggiore dovuti a una singola causa, tutti detti eventi saranno considerati come un unico evento. L'Appaltatore si impegna a minimizzare gli effetti di tale ritardo, per quanto ragionevolmente possibile.

24.6. Al verificarsi di qualsiasi evento su cui l'Appaltatore intenda fare affidamento come evento di Forza Maggiore che, in base alle CGAF, abbia cagionato un Ritardo Ammissibile, l'Appaltatore dovrà prontamente notificarlo per iscritto a mezzo p.e.c. (ovvero un indirizzo e-mail ufficiale del Fornitore) al Committente entro e non oltre due giorni dal suo inizio così come dovrà comunicarne per iscritto la fine entro e non oltre le successive 24 ore. Solo il periodo di Forza Maggiore che risulterà da dette due comunicazioni scritte ed inviate a mezzo p.e.c. (ovvero un indirizzo e-mail ufficiale del Fornitore) costituirà Ritardo Ammissibile e di conseguenza il periodo di tempo per il quale dovrà essere posticipata la Data Finale, con la conseguenza che, il ritardo nell'invio di dette comunicazioni non sarà considerato Ritardo Ammissibile.

24.7. La Data Finale sarà prorogata di 1 giorno (lavorativo e non) per ogni giorno di Ritardo Ammissibile. Fermo quanto sopra, l'Appaltatore sarà obbligato a riprendere i lavori entro e non oltre 24 ore dalla data di cessazione della causa di Forza Maggiore così come comunicata al Committente e/o da quest'ultimo accertata ed accettata. In caso di ritardo nella ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore, lo stesso sarà considerato come una sospensione degli stessi ad opera dell'Appaltatore con tutte le relative conseguenze sopra previste.

25. Riservatezza

25.1. L'Appaltatore (e/o "Parte Ricevente") si impegna, a livello mondiale, sia per sé che per conto dei propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Cod. Civ., a mantenere la massima riservatezza e segretezza su tutte le informazioni ("Informazioni Riservate") ricevute dal Committente per l'esecuzione di un Ordine/Contratto e per la realizzazione dell'Opera Finale. In particolare, sono da considerare Informazioni Riservate, a mero titolo esemplificativo, i progetti, layout, soluzioni tecniche disegni di ingegneria, qualsiasi immagine o informazione sull'Opera... Le suddette Informazioni, su qualsiasi supporto create, si considerano Riservate anche se non specificamente qualificate come tali, e comprendono anche quelle trasmesse e/o messe a disposizione e/o elaborate nel corso dell'esecuzione delle attività/lavorazioni/forniture. L'Informazione Riservata include altresì qualsiasi copia, sintesi o riassunto fatto di essa nonché qualsiasi metodo, modulo, campione, che contenga o riveli, in tutto o in parte, l'Informazione Riservata. Le informazioni sono Informazioni Riservate a prescindere dal supporto in cui l'informazione o il dato si trova e dal fatto che l'Informazione è rivelata oralmente, visivamente, per iscritto o in altro modo.

L'Informazione Riservata include qualsiasi informazione che sia stata rivelata anche prima della sottoscrizione delle CGAF e di ogni Ordine/Contratto. Parte delle Informazioni Riservate possono inoltre essere protette anche dal diritto d'autore e sono quindi tutelate dalla Legge 633/1941, nonché rappresentano segreti industriali e/o sono soggette a brevetti.

25.2. In particolare, senza che l'elencazione assuma carattere esaustivo, l'Appaltatore si obbliga, a livello mondiale:

a. ad accedere e utilizzare le Informazioni Riservate acquisite, previa autorizzazione del Committente al solo fine della preparazione e dello svolgimento dell'attività/lavorazioni/forniture;

b. ad assicurare la segretezza e a non divulgare né rivelare a terzi non autorizzati qualsiasi Informazione Riservata;

c. a fornire a terzi le Informazioni Riservate solo qualora ciò sia strettamente funzionale all'esecuzione dell'attività/lavorazioni/forniture e a condizione che i terzi siano (I) informati dall'Appaltatore Ricevente della natura riservata delle Informazioni e (II) vincolati al rispetto degli obblighi previsti dal presente Impegno;

d. a non duplicare, riprodurre, sintetizzare, registrare e/o trattenere e/o conservare, in qualsivoglia forma o con qualsiasi mezzo, le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria a consentire l'esercizio dell'attività/lavorazioni/forniture;

e. a mantenere riservate e gestire le Informazioni Riservate con un livello di cura ragionevole e adeguato ad impedire la loro divulgazione. In particolare, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a evitare la divulgazione delle Informazioni sopradicate secondo la migliore prassi, anche per scopi diversi da quelli individuati nel presente Impegno, e a seguire le indicazioni eventualmente fornite in tal senso dal Committente.

f. a non utilizzare a proprio uso personale una o più delle Informazioni Riservate;

g. a non sviluppare e/o adottare e/o utilizzare metodi analoghi a quelli descritti in una o più delle Informazioni Riservate.

3. In ogni caso, rimangono fermi a carico della Parte Ricevente gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice Penale nonché dalle normative in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore, segreti industriali, concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo.

25.3. Il presente Impegno non si applicherà in relazione ad una o più Informazioni Riservate:

○ che al momento della rivelazione, o successivamente, diventi disponibile al pubblico senza che la violazione di questo Impegno sia imputabile all'Appaltatore e a condizione che lo stesso possa provare tale circostanza per iscritto;

○ il cui utilizzo o divulgazione sia stato espressamente autorizzato per iscritto dal Committente o da altra società da quest'ultima controllata;

○ lecitamente ottenuta dall'Appaltatore da un terzo senza l'obbligo di riservatezza, a condizione che il terzo non violi un obbligo di riservatezza verso GAE e/o verso altre società da quest'ultima controllata in relazione a quell'informazione, ammesso che l'Appaltatore possa provare tale circostanza per iscritto;

○ la cui divulgazione è obbligatoria a causa di leggi, regolamenti, sentenze o altri provvedimenti delle Autorità competenti. In tal caso, l'Appaltatore avrà l'onere di comunicare preventivamente tali circostanze al Committente, in forma scritta impegnandosi a collaborare con il Committente per la miglior tutela delle Informazioni Riservate.

25.4. L'Appaltatore si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale del Committente e delle altre società da quest'ultima controllate e/o controllanti e/o collegate/connesse/facienti parte del medesimo gruppo di imprese, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti. Pertanto, l'Appaltatore riconosce espressamente che GAE (anche tramite una società controllata) è titolare di tutti i diritti sulle stesse e tale riconoscimento si estende anche alle informazioni che GAE (e/o società da quest'ultima controllata) detiene per averle ricevute da un proprio cliente.

25.5. Le Informazioni Riservate, i testi, le presentazioni orali, il contenuto di supporti digitali e tutto quanto divulgato durante la vigenza del presente Impegno sono e restano di esclusiva titolarità di GAE. L'Appaltatore riconosce e prende atto di non avere, di non avere mai avuto e di non assumere con il presente Impegno alcun diritto su quanto sopra che è e resterà di esclusiva titolarità di GAE (anche se detenuto per conto di una società controllata e/o controllanti e/o collegate/connesse/facienti parte del medesimo gruppo di imprese e/o di un proprio cliente).

25.6. L'Appaltatore riconosce che il presente Impegno non costituisce cessione di alcun diritto da parte di GAE sulle Informazioni Riservate sopradicate e/o su qualsiasi bene materiale o immateriale ad esse relative e non le attribuisce alcun diritto di proprietà su di esse e, in ogni caso, su quanto ideato e realizzato da GAE (e/o società da quest'ultima controllata e/o controllanti e/o collegate/connesse/facienti parte del medesimo gruppo di imprese) prima e nel corso del presente Impegno, che resta nella integrale ed esclusiva proprietà e disponibilità di GAE (e/o società da quest'ultima controllata e/o controllanti e/o collegate/connesse/facienti parte del medesimo gruppo di imprese).

25.7. Niente in questo Impegno può essere letto come concessione, conferimento o riconoscimento a favore dell'Appaltatore di un qualsiasi diritto sulle Informazioni Riservate che sia esistito prima o che venga ad esistere durante la vigenza del presente Impegno.

25.8. L'Appaltatore riconosce espressamente e accetta che il risultato dell'attività/lavorazioni/forniture potrà costituire, esso stesso, un'Informazione Riservata di GAE (e/o società da quest'ultima controllata e/o controllanti e/o collegate/connesse/facenti parte del medesimo gruppo di imprese). Pertanto, l'Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente Impegno anche relativamente al risultato della predetta attività/lavorazioni/forniture Attività che resta, in ogni caso, soggetta alle previsioni contenute nel presente Impegno. In particolare, salvo diverso e specifico accordo scritto tra le Parti, l'Appaltatore riconosce sin da ora a GAE (e/o società da quest'ultima controllata e/o controllanti e/o collegate/connesse/facenti parte del medesimo gruppo di imprese) la titolarità esclusiva di ogni e qualsiasi diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul risultato dell'attività/lavorazioni/forniture, senza che ciò implichi il diritto alla corresponsione di un compenso ulteriore rispetto a quello concordato in ogni singolo Ordine/Contratto.

25.9. Entro e non oltre trenta (30) giorni dall'interruzione delle trattative con GAE o dallo scioglimento, per qualsiasi motivo, del singolo Ordine/Contratto, ovvero in ogni momento su richiesta di GAE, l'Appaltatore si impegna a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei supporti e/o documenti contenenti Informazioni Riservate utilizzate e/o ricevute e/o elaborate nel corso dell'attività/lavorazioni/forniture. Fermo il preliminare dovere di restituzione, sempre entro il predetto termine di trenta giorni l'Appaltatore si obbliga a cancellare e/o distruggere definitivamente qualsiasi copia delle Informazioni Riservate, su qualunque supporto effettuata. Per "eliminazione" si intende l'esecuzione di misure ragionevoli al fine di distruggere tutte le copie, inclusi i dati in formato elettronico delle Informazioni Riservate. La distruzione dovrà essere confermata per iscritto a GAE entro il medesimo termine di trenta giorni. Le disposizioni per l'eliminazione di cui al punto che precede non si applicheranno alle copie di Informazioni Riservate comunicate elettronicamente e realizzate come back-up di routine di tecnologia dell'informazione o alle Informazioni Riservate o copie di esse che debbano essere conservate dall'Appaltatore secondo le disposizioni di legge obbligatorie, a condizione che tali Informazioni Riservate o copie di essa siano soggette ai medesimi obblighi di riservatezza previsti da questo Impegno e previa richiesta scritta a GAE. In ogni caso, su tali copie GAE non permetterà nessun ulteriore uso o accesso successivo alla data della richiesta.

25.10. La circostanza che non siano fatti valere tempestivamente i diritti riconosciuti dal presente Impegno non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri in esso stabiliti, né impedirà di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza dell'Impegno. In particolare, l'eventuale tolleranza di GAE a inadempimenti dell'Appaltatore rispetto agli obblighi previsti dal presente Impegno non vale come rinuncia di GAE a far valere i propri diritti in qualsiasi momento.

25.11. In aggiunta a qualsiasi rimedio secondo la legge applicabile, l'Appaltatore riconosce che la violazione di qualsiasi disposizione di questo Impegno può causare un danno irreparabile a GAE a cui i risarcimenti in denaro possono non necessariamente remediare, per cui GAE potrà intraprendere ogni opportuna azione per prevenire il danno.

25.12. Il presente Impegno ha effetto dalla data della sottoscrizione delle CGAF, ma le previsioni in esso contenute si applicheranno retroattivamente a qualsiasi Informazione Riservata che sia stata fornita prima della data di sottoscrizione o successivamente. Questo Impegno resta valido ed efficace per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente impegno. Nel caso in cui le Parti sottoscrivano un Ordine/Contratto, in questo caso il presente Impegno rimarrà valido ed efficace per almeno cinque anni successivi al completamento dell'attività/lavorazioni/forniture e/o alla cessazione dell'efficacia dello stesso per qualsiasi causa, incluso recesso di GAE. Qualora uno o più elementi costituenti le Informazioni Riservate diventino noti, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti.

26. Penali

Tutte le penali previste nelle CGAF nonché nel singolo Ordine/Contratto sono disciplinate come penali autonome e concorrenti per cui, a fronte di varie tipologie di inadempimenti, le penali si sommeranno tra di loro e non si applicherà alla sommatoria il limite massimo previsto per ogni singola tipologia di penale (che resterà valido solo ai fini del calcolo della singola tipologia di penale).

Resta inteso che la somma delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 30% del valore del Contratto, il tutto fermo sempre il maggior danno che dovesse subire il Committente.

27. Comunicazioni e notifiche

Laddove le CGAF prevedano che una comunicazione sia fatta per iscritto si deve intendere che la forma scritta è prescritta sotto pena di nullità/inefficacia del contenuto della comunicazione, con la conseguenza che le eventuali comunicazioni verbali/orali non avranno alcun valore/efficacia.

Qualora sia richiesta la forma scritta, la comunicazione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero, se non disponibile, mediante indirizzo e-mail ufficiale indicato nell'Ordine/Contratto; in via subordinata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). Solo le comunicazioni trasmesse con le suddette modalità si intenderanno validamente effettuate ed efficaci tra le Parti.

A tutti gli effetti delle presenti CGAF e dei singoli contratti/ordini e per ogni comunicazione agli stessi conseguente e/o connessa, compresa la notifica degli atti esecutivi e giudiziari in genere, il Committente e l'Appaltatore eleggono domicilio digitale presso i rispettivi indirizzi di p.e.c. e fisico presso le rispettive sedi legali.

28. Miscellanea

Nel caso in cui una o più parti delle CGAF o dei singoli contratti/ordini risultassero invalide o inefficaci, rimarranno comunque valide ed efficaci tutte le altre disposizioni.

L'eventuale tolleranza del Committente rispetto ad inadempimenti dell'Appaltatore non comporterà in alcun modo acquiescenza agli stessi né rinuncia a far valere, anche successivamente, tutti i rimedi (inclusa risoluzione e sospensione) previsti dalle CGAF e/o dall'Ordine/Contratto.

Per quanto non espressamente previsto o derogato o modificato, in tutto od in parte, dai singoli ordini/contratti e dalle presenti CGAF, restano applicabili le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.

29. Clausola 231

Con riferimento al D.lgs n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "Decreto"), concernente la responsabilità amministrativa della società, con successive modifiche ed integrazioni, la Gruppo Antonini Energy s.r.l. dichiara di aver approvato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, (qui di seguito "Modello"), un Codice Etico e un Sistema Disciplinare conforme al Decreto stesso, pertanto richiede al contraente di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti ivi enucleati.

Il Codice Etico della Gruppo Antonini Energy S.r.l. definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che il contraente, dopo averne presa visione, dichiara di riconoscere, accettare e condividere e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal citato Decreto Legislativo, che determinano la responsabilità amministrativa-penale.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il contraente si impegna nei rapporti con la società, anche per i propri dipendenti e per chiunque presti attività lavorativa per lo stesso (ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1381 del Codice Civile), ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, reperibili sul sito web della società, nonché alle prescrizioni normative di cui al D.lgs 231/01 che costituiscono parte integrante e sostanziale delle condizioni di contratto.

La violazione dei principi del Codice Etico della Gruppo Antonini Energy S.r.l. o la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal d.lgs. n.231/2001 da parte del contraente è considerata inadempimento (anche grave) degli obblighi scaturiti dal presente contratto e darà diritto a Gruppo Antonini Energy S.r.l. ad applicare nei confronti della parte inadempiente le sanzioni disciplinari previste dal proprio Sistema Disciplinare 231 (tra cui la sospensione dell'esecuzione del contratto, la penale, nonché, nei casi più gravi, la risoluzione). Resta in ogni caso ferma la responsabilità del contraente per le perdite, i danni e le spese derivanti al Committente a seguito delle violazioni del presente comma.

Il contraente dichiara anche di essere a conoscenza dei compiti e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza di Gruppo Antonini Energy S.r.l. e si impegna a collaborare con lo stesso durante le attività di controllo, fornendo ogni notizia richiesta.

Qualsiasi comunicazione potrà essere effettuata in forma scritta, indirizzata all'Organismo di vigilanza della Gruppo Antonini Energy S.r.l. (verrà assicurata la riservatezza su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo).

30. Informativa Privacy

Gruppo Antonini Energy S.r.l. (di seguito anche "la Società"), con sede legale in Via Crocefisso n° 8 - C.A.P. 20122 - Milano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 01467920458, informa che i dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE. I trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina di tutela dei dati personali apprestata dal Regolamento UE 2016/679. Ai fini di chiarezza e trasparenza nei confronti dei propri Fornitori, la Società rende la presente informativa anche ai soggetti persone giuridiche, descrivendo le modalità e le finalità di tutti i trattamenti che la medesima svolge o ha facoltà di svolgere sui dati personali dei soggetti interessati come appreso definiti. La Società agisce in qualità di "Titolare del Trattamento"; è Titolare del Trattamento chi tratta i dati personali, stabilendo le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali medesimi.

In concreto il trattamento dei dati personali dei "soggetti interessati" potrà essere effettuato da soggetti appositamente autorizzati dalla Società a compiere operazioni di trattamento. La presente informativa riguarda i "soggetti interessati", per tali intendendosi le persone fisiche a cui i dati personali si riferiscono, ovvero tutti quei soggetti che operano in nome e per conto della persona giuridica Fornitrice della Società ed i cui dati personali vengono trattati dalla medesima.

1) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte della Società avvengono al sol fine di provvedere, in modo adeguato, agli adempimenti connessi all'espletamento dell'attività economica ed in particolare per:

- l'esecuzione di attività pre-contrattuali e l'acquisizione di informazioni
- preliminari ai fini della stipula del Contratto;
- la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le attività di tipo amministrativo, operativo, gestionale e contabile relative al Contratto (gestione ordini, fatturazione, controlli sull'affidabilità dei Fornitori);
- la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie;
- l'adempimento degli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e disposizioni impartite da Autorità.

Il trattamento è svolto in forza dell'adempimento degli obblighi contrattuali/pre-contrattuali e legali connessi al rapporto instaurato con la Società; di conseguenza non è necessario il consenso espresso dei soggetti interessati.

2) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento di dati personali è obbligatorio per quei dati personali in relazione ai quali vi sia un obbligo di legge o contrattuale al conferimento medesimo; del pari è obbligatorio il conferimento dei dati personali necessari agli adempimenti precontrattuali. L'eventuale rifiuto a conferire tali dati personali "obbligatori" potrebbe comportare la mancata esecuzione contrattuale. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali strettamente funzionali all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ma per i quali non vi sia un obbligo al conferimento, non comporterà in linea di principio alcuna conseguenza, se non l'eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati personali o l'impossibilità di instaurare nuovi rapporti.

3) Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa suindicata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati personali; il trattamento dei dati personali sarà prevalentemente effettuato attraverso strumenti informatici al fine di memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, in via principale, dal personale aziendale appositamente autorizzato ed istruito dalla Società in merito al compimento di operazioni di trattamento.

Con riferimento agli ulteriori soggetti che potrebbero trattare i dati personali dei soggetti interessati, si rimanda al punto 4 della presente informativa.

La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l'identificazione dei soggetti interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati medesimi sono raccolti e trattati.

In particolare, in relazione alla gestione del rapporto contrattuale, i dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del rapporto contrattuale, per il termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica.

4) Destinatari dei dati personali

In relazione ai dati personali dei soggetti interessati, la Società potrà effettuare le comunicazioni derivanti da un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. La comunicazione, anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati personali dei soggetti interessati, può intervenire anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche;
- b) persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi, quali l'elaborazione dati, consulenti amministrativi, tributari e/o contabili, organizzazione di fiere ed eventi di comunicazione;
- c) intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, società di consulenza legale, società di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, revisione e/o certificazione di bilanci e dei sistemi di qualità, collaboratori autonomi della Società, agenti e segnalatori, assicuratori e broker, società in ambito di servizi per il welfare del personale.

I soggetti di cui al punto a) e c) operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento.

I soggetti di cui al punto b) operano in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati.

In ogni caso ai soggetti citati si trasferiscono i soli dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità dichiarate nella presente informativa.

L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e accessibile da parte dei soggetti interessati previa richiesta alla Società, inviando una e-mail al seguente indirizzo: amministrazione@gaenergy.it

Ove si renda necessario per l'esecuzione dei rapporti contrattuali, i dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) sulla base dell'esistenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero in base all'adozione di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa specificamente autorizzate.

I dati personali non saranno diffusi e dunque non saranno divulgati al pubblico o a un numero indefinito di soggetti.

5) Diritti dell'Interessato ex artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE

Ciascun soggetto interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall'art. 15 del Regolamento UE e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento medesimo riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, ove applicabile e all'opposizione al trattamento dei dati personali. I diritti potranno essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo: amministrazione@gaenergy.it. Ove la Società non fornisca riscontro alla richiesta proveniente da ciascun soggetto interessato nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all'esercizio dei diritti non risulti idonea, il soggetto interessato medesimo potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Di seguito le coordinate:

Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 E-mail: garante@gpdp.it

31. Risoluzione e Recesso del Committente – Sospensione delle Attività

31.1. Fermi i casi di risoluzione dell'Ordine/Contratto previsti dalla legge per violazione del Contratto stesso, i singoli casi di risoluzione previsti dal singolo Ordine/Contratto e dalle presenti CGAF, nonché sempre fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà facoltà di dichiarare, ex art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto dell'Ordine/Contratto nell'eventualità in cui:

- a) l'Appaltatore abbia violato le previsioni di cui ai seguenti articoli delle CGAF:
 - 1. art. 6.2 mancata reintegra preposto e/o mancata trasmissione regolare certificazione a seguito di 5 giorni di sospensione;
 - 2. art. 9.9 violazione obblighi/divieti in materia sicurezza previsti dall'art. 9;
 - 3. art. 9.12 violazione obblighi/divieti in materia ambiente previsti dall'art. 9;
 - 4. art. 10.2, mancato rispetto obblighi di cui all'art. 10;
 - 5. art. 13.4, mancata integrazione del personale;
 - 6. art. 16.4 sospensione illegittima e/o non autorizzata dell'Attività;
 - 7. art. 16-bis co. 1 lett. a-g;
 - 8. art. 18.4, mancata ripresa dell'attività dopo la sospensione dei lavori;
 - 9. art. 18.5, mancata regolarizzazione al contestato inadempimento che ha portato a sospensione lavori;
 - 10. art. 19.1, violazione divieto subappalto;
 - 11. art. 19.2, violazione divieto cessione del credito;
 - 12. art. 20.4, mancata consegna polizza e rinnovi;
 - 13. art. 21.3, mancato adempimento dell'Appaltatore a seguito di verifica intermedia.

- b) l'Appaltatore diventi soggetto ad una procedura fallimentare o concorsuale, o se l'Appaltatore, essendo una società, sia messo in liquidazione o sia oggetto di adozione di procedure concorsuali a fronte di qualsiasi legge applicabile relativa a fallimento o insolvenza o al verificarsi di qualsiasi evento analogo in qualsiasi giurisdizione;
- c) l'Attività/Fornitura non venga consegnata entro la data di consegna prevista nel singolo Ordine/Contratto e sue eventuali modifiche;
- d) l'Appaltatore non abbia tempestivamente adempiuto agli interventi richiesti dal Committente per porre rimedio ad una violazione/inadempimento;
- e) il Fornitore non sia in grado di eseguire l'appalto a regola d'arte e/o comunque non conformemente alle Specifiche tecniche;
- f) venga adottato nei confronti dell'Appaltatore il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) il Fornitore non rispetti gli obblighi di legge in materia retributiva, previdenziale, assicurativa etc....;
- h) l'Appaltatore manifesta segnali di insolvenza e/o crisi tali da far presumere l'incapacità di svolgere tempestivamente lo svolgimento delle Attività

31.2. L'Appaltatore prende atto, per sé e per eventuali sub-appaltatori, che l'Attività/Fornitura commissionata da GAE può essere stata appaltata a GAE dal Cliente Finale. In tale caso, conseguentemente le Parti convengono che la Committente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto di appalto dandone comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo pec ovvero raccomandata con avviso di ricevimento, e con decorrenza dal giorno del ricevimento della medesima, nel caso in cui per qualsiasi ragione il Contratto principale tra il Cliente Finale e GAE venga sciolto, rescisso, risolto o altrimenti divenga invalido o inefficace o se per qualsiasi ragione ne venga sospesa o interrotta l'esecuzione o la medesima divenga impossibile anche se per cause non imputabili ad alcuna delle parti (GAE ed il Cliente Finale). In tal caso, in deroga all'art. 1671 c.c. ed in applicazione dell'art. 1672 c.c., l'Appaltatore sarà indennizzato unicamente delle spese fino a quel punto sostenute e debitamente documentate e dei lavori eseguiti, nei limiti dell'opera già compiuta a quel momento. Resta espressamente escluso qualsiasi indennizzo o compenso a titolo di mancato guadagno, utile non realizzato, perdita di chance, spese generali, costi indiretti, ammortamenti, overhead, mancato assorbimento di struttura o qualsivoglia altra voce risarcitoria o indennitaria, anche se prevedibile o preventivata. L'Appaltatore dichiara sin d'ora di accettare integralmente la presente disciplina quale pattuizione essenziale dell'equilibrio contrattuale e, tenuto conto del collegamento contrattuale tra l'Ordine che il Committente ha emesso nei confronti dell'Appaltatore ed il contratto concluso da GAE con il proprio Cliente Finale, conseguentemente l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ed irrevocabilmente a pretendere ulteriori somme, interessi, rivalutazioni, penali o indennizzi di qualsiasi natura ed ulteriori rispetto a quanto sopra previsto.

31.3. Il Committente avrà, in ogni caso, diritto di recedere *ad nutum* in ogni momento da ogni Ordine/Contratto, comunicando il recesso a mezzo raccomandata A/R e/o PEC con preavviso di 10 giorni dalla data di efficacia del recesso.

31.4. In caso di recesso del Committente senza una giusta causa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle attività già eseguite una volta che sono state consegnate ed approvate e non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo neppure a titolo di mancato guadagno al quale fin d'ora dichiara di rinunciare così come rinuncia. Laddove per qualsiasi motivo la predetta rinuncia a danni e/o indennizzi e/o mancato guadagno non venisse ritenuta valida ed efficace, le Parti, in via subordinata, stabiliscono fin d'ora che in caso di recesso del Committente senza una giusta causa dell'Appaltatore e/o che non sia dipeso da inadempimenti e/o responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo a titolo di indennizzo, danni e mancato guadagno avrà diritto ad un importo forfettario ed onnicomprensivo, giudicato sin d'ora equo ed immodificabile dalle Parti, pari al 10% del prezzo del Contratto/Ordine calcolato al netto degli acconti ed importi già pagati dal Committente, dedotto comunque l'importo di eventuali penali addebitate all'Appaltatore in ragione delle presenti CGAF e/o del Contratto/Ordine.

31.5. Al momento del ricevimento di una notifica di risoluzione/recesso da parte della Società, il Fornitore dovrà:

- a) Inviare immediatamente alla Società uno stato di avanzamento relativo agli Attività/Forniture totalmente o parzialmente completate e immagazzinate nella sede dell'Appaltatore, ivi inclusi gli eventuali stock di materie prime e parti che l'Appaltatore abbia acquistato per l'espletamento dell'Ordine/Contratto al fine di consentire al Committente di valutare se rilevare o meno tali materiali ad insindacabile giudizio del Committente medesimo, non essendovi quest'ultimo, in ogni caso, tenuto;
- b) su richiesta del Committente, agli esiti delle valutazioni di cui al punto precedente, ma senza obbligo alcuno per quest'ultimo, trasferire tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta scritta del Committente, la titolarità e proprietà (nel caso in cui non sia già stata trasferita) di tutte le forniture e/o beni e consegnare, altresì, al Committente tutte le forniture/beni, inclusi quelli già parzialmente completati, unitamente ai materiali prodotti/lavorati e/o semilavorati dall'Appaltatore che saranno pagati dal Committente al prezzo previsto dall'Ordine per le Attività completate ed al prezzo di costo (debitamente documentato dall'Appaltatore) per gli elementi/beni parzialmente completati e per i materiali; in difetto di adempimento (e, quindi, di mancato trasferimento della titolarità e proprietà di beni/forniture, materiali, prodotti/lavorati e/o semilavorati), il Committente avrà la facoltà/diritto di addebitare una penale di € 6.000,00 – ritenuta dalle Parti equa e immodificabile – per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 15% del valore dell'Ordine, fermo il maggior danno ed inoltre ogni credito vantato dall'Appaltatore diventerà esigibile solo ed esclusivamente dopo la consegna e l'accettazione di forniture/beni/prodotti.
- c) cessare immediatamente qualsiasi attività di esecuzione relativa ai contratti/ordini e interrompere eventuali subappalti. Su richiesta dell'Appaltatore, potranno essere concordate per iscritto modalità operative che possano consentire allo stesso Appaltatore di completare le produzioni in atto;
- d) in caso di risoluzione per responsabilità imputabili all'Appaltatore, rimborsare al Committente tutti i costi, le spese, le perdite ed i danni subiti da quest'ultimo per porre rimedio all'inadempienza dell'Appaltatore, unitamente a tutti i costi sostenuti dal Committente stesso per completare le Forniture o per supportare eventuali soluzioni alternative, ferme naturalmente tutte le penali previste nelle presenti CGAF e/o nel Contratto/Ordine e già addebitate o da addebitare all'Appaltatore.

31.6. Il Committente, salvi i casi di sospensione dell'Ordine/Contratto eventualmente previsti dalla legge e/o dal singolo Ordine/Contratto nonché dalle presenti CGAF, ha la

facoltà di sospendere l'esecuzione delle Attività in danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

1. In mancanza della costante e giornaliera presenza del Responsabile dei Lavori/Preposto e/o in mancanza delle relative certificazioni come previsto dall'art. 6.2 delle presenti CGAF;
2. per insindacabili esigenze del Committente secondo quanto previsto dall'art. 18.1 delle presenti CGAF;
3. inadempienze dell'Appaltatore secondo quanto previsto dall'art. 18.5 delle presenti CGAF;
4. mancata consegna da parte dell'Appaltatore delle polizze secondo quanto previsto dall'art. 20.4 delle presenti CGAF.

32. Legge applicabile e foro esclusivo

Le presenti CGAF ed ogni futuro Ordine tra Committente ed Appaltatore/Fornitore, anche in deroga a qualsiasi convenzione internazionale applicabile, sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione delle CGAF e di ogni futuro Ordine/Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Spezia – Italia. Detta competenza convenzionale ed esclusiva non potrà essere modificata neanche in seguito a chiamata in causa di terzi, azioni di garanzia e simili. Nel caso in cui la scelta del Foro della Spezia come foro esclusivo non fosse in tutto od in parte valida, in ogni caso detto foro varrà come foro facoltativo.

33. Lingua Prevalente

Le presenti Condizioni Generali di Appalto e Fornitura sono redatte in lingua italiana e inglese. In caso di discrepanze, conflitti o divergenze interpretative tra le due versioni, farà fede e prevarrà la versione in lingua italiana. Allegati (facenti parte integrante e sostanziale delle CGAF)

- 1) documenti da presentare per verifica idoneità in materia di sicurezza e salute
- 2) misure integrative e procedure in materia di sicurezza e salute
- 3) Parte Generale MOG L. 231/01
- 4) Codice Etico GAE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. italiano l'Appaltatore dichiara di avere ben compreso ed accettato tutte le clausole e condizioni del presente Contratto/Ordine e di approvare specificatamente i seguenti articoli: Art. 2 (validità delle presenti CGAF per tutti i futuri ordini/contratti – accordo quadro); art. 3 (efficacia validità dell'Ordine/Contratto); art. 5 (esecuzione delle Attività – impegni e garanzie dell'Appaltatore – penali del Cliente Finale e addebiti all'Appaltatore); art. 6 (responsabile/preposto dei lavori dell'Appaltatore – mancanza – sospensione attività – clausola risolutiva espressa); art. 7 (responsabilità ed oneri dell'Appaltatore – inadempimenti – penali); art. 9 (sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e aspetti ambientali durante l'esecuzione delle attività in Sito del Committente – clausola risolutiva espressa – sanzioni); art. 10 (Altri Obblighi dell'Appaltatore – garanzie e manleve – sospensione dei pagamenti, risoluzione e penale); art. 11 (mezzi e beni di proprietà del Committente – responsabilità esclusiva dell'Appaltatore e manleva a favore del Committente); art. 13 (esecuzione Attività - durata e termini essenziali – integrazione personale – diffida ad adempiere e risoluzione); art. 14 (importo delle Attività – immutabilità); art. 15 (variazioni e/o extra delle Attività – ius variandi – forma scritta); art. 16 (ritardi e penali – Stop Work Authority - divieto di sospensione lavori da parte dell'Appaltatore – risoluzione); art. 16-bis (Facoltà del Committente in caso di ritardo, inadempimento o non adeguata esecuzione - risoluzione – De-scope – Intervento sostitutivo); art. 16-bis.1 (Riduzione unilaterale dell'oggetto dell'appalto (de-scope)); art. 16-bis.2 (intervento sostitutivo in danno (supporto operativo con permanenza della responsabilità)); art. 16-bis.3 (Facoltà del Committente e rinuncia a contestazioni); art. 16-ter (Danno reputazionale e Penali del Cliente Finale); art. 17 (SAL, fatturazione e pagamenti – sospensione, compensazione e penale – interessi convenzionali); art. 18 (sospensione Attività disposta dal committente – ritardo nella ripresa dei lavori – penali e risoluzione); art. 19 (divieto di subappalto – responsabilità dell'Appaltatore – risoluzione – divieto di cessione del credito e penale – sospensione pagamenti e interessi); art. 20 (assicurazioni – risoluzione - sospensione lavori e pagamenti - fidejussione/garanzia autonoma/deposito - risoluzione); art. 21 (Verifiche in corso d'opera, Collaudo Finale delle Attività – Interventi correttivi - inadempimenti e conseguenze – sospensione e risoluzione); art. 22 (Garanzia dei lavori – spese – limitazione alla proponibilità di eccezioni – garanzia post-vendita e penale); art. 24 (forza maggiore); art. 25 (riservatezza); art. 26 (penali); art. 29 (clausola 231); art. 31 (Casi di risoluzione e recesso del Committente – Sospensione delle Attività); art. 31 (legge applicabile e foro esclusivo); art. 33 (Lingua prevalente).

Milano li 15.06.2026

Gruppo Antonini Energy S.r.l.

Il Presidente del CdA e Datore di Lavoro

Manuel Buttini

Gruppo Antonini

ENERGY S.r.l.

Manuel Buttini
Presidente del C.d.A.

L'Amministratore Delegato

Walter Antonini

GRUPPO ANTONINI

ENERGY S.r.l.

Walter Antonini
CEO